Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2022/0426(COD)

7.7.2023

EMENDAMENTI
29 - 294

Progetto di relazione
Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk
(PE749.081v01-00)

Modifica della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Proposta di direttiva
(COM(2022)0732 – C9-0431/2022 – 2022/0426(COD))

Emendamento 29
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("Convenzione di Palermo"),

Or. en

Emendamento 30
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini ("protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta"),

Or. en

Emendamento 31
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani,

Or. en

Emendamento 32
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951,

Or. en

Emendamento 33
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto il protocollo delle Nazioni Unite relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967,

Or. en

Emendamento 34
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 35
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

Or. en

Emendamento 36
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

Or. en

Emendamento 37
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

Or. en

Emendamento 38

Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

Or. en

Emendamento 39
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale],

Or. en

Emendamento 40
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	visto il regolamento (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE],

Or. en

Emendamento 41
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Visto 5 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti,

Or. en

Emendamento 42
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di	(1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di

esseri umani restano una priorità per l'Unione e per gli Stati membri.	esseri umani ***nonché la garanzia di protezione e sostegno alle vittime di tutte le forme di tratta*** restano una priorità per l'Unione e per gli Stati membri. ***Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di rispettare, proteggere e promuovere i diritti di tutte le vittime della tratta, a prescindere dal loro paese di origine.***

Or. en

Emendamento 43
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani restano una priorità per l'Unione e per gli Stati membri.	(1) La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani restano una priorità per l'Unione e ***un obbligo giuridico*** per gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 44
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Le cause che fanno sì che le persone divengano vittime della tratta di esseri umani sono molteplici. La povertà, i conflitti, le disuguaglianze, la violenza di genere, l'assenza di valide opportunità

occupazionali o di sostegno sociale, la discriminazione e l'emarginazione sono alcuni dei principali fattori che contribuiscono a rendere le persone, in particolare donne, bambini e altri gruppi emarginati, vulnerabili alla tratta e allo sfruttamento. La mancanza di possibilità di migrare in maniera legale e sicura e la domanda generale di manodopera, servizi e atti a basso costo e oggetto di sfruttamento, unitamente alla mancanza di protezione giuridica, espongono le persone a un notevole rischio di sfruttamento e abuso. Molti lavoratori migranti in situazioni di precarietà, dipendenza o irregolarità sono soggetti a condizioni meno favorevoli di quelle prescritte dalle norme minime in materia di lavoro in termini di retribuzione, orario di lavoro, periodi di riposo, congedo per malattia, ferie, salute e sicurezza.

Or. en

Emendamento 45
Peter Pollák

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il caos generato dai conflitti, compresa la guerra in Ucraina, e dalla crisi migratoria ha aumentato esponenzialmente il rischio di tratta e sfruttamento di esseri umani, in particolare per quanto riguarda le persone più vulnerabili.

Or. en

Emendamento 46
Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime, tenendo conto della prospettiva di genere.	(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime, tenendo conto della prospettiva di genere ***e di disabilità, nonché della prospettiva dell'interesse superiore del minore, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989***. ***Sono comprese sia misure preventive sia misure di protezione e sostegno dei minori vittime della tratta, in particolare dei minori non accompagnati e dei minori privati di assistenza genitoriale.***
[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 47
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime, tenendo conto della prospettiva di genere.	(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime, tenendo conto della prospettiva di genere ***e di disabilità, nonché della prospettiva dell'interesse superiore del minore, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989***. ***Sono comprese sia misure preventive sia misure di protezione e sostegno dei minori vittime della tratta, in particolare dei minori non accompagnati e dei minori privati di assistenza genitoriale.***
[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 48
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2011/36/UE del	(2) La direttiva 2011/36/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime, tenendo conto della prospettiva di genere.	Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime, tenendo conto della prospettiva di genere. ***La direttiva 2011/36/UE impone inoltre agli Stati membri di fornire una protezione e un sostegno adeguati alle vittime minorenni, in particolare ai minori non accompagnati e ai minori privati di assistenza genitoriale.***
[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 49
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani	(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani

introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime, tenendo conto della prospettiva di genere.	introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime, tenendo conto della prospettiva di genere ***e di disabilità***.
[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 50
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime***, tenendo conto della prospettiva di genere***.	(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione delle vittime.
[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione	[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione

quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 51
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione ***delle*** vittime, tenendo conto della prospettiva di genere.	(2) La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[28] rappresenta il principale strumento giuridico dell'Unione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime di tale reato. Essa stabilisce un quadro completo per contrastare la tratta di esseri umani introducendo norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni. Contiene inoltre disposizioni comuni miranti a rafforzare la prevenzione e la protezione ***di tutte le*** vittime, tenendo conto della prospettiva di genere.
[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[28] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 52
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Gli Stati membri dovrebbero inoltre osservare che il reato di alloggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comprende anche i casi in cui le vittime sfruttate sono ospitate in alloggi a prezzi sproporzionatamente elevati rispetto alla locazione. Il reato di alloggio comprende quindi anche i casi in cui il trafficante stesso o un altro locatore approfitta dell'ignoranza o della mancanza di alternative delle vittime sfruttate e ne trae ingenti profitti. L'eventuale altro locatore non deve necessariamente far parte dell'infrastruttura criminale dei trafficanti. È sufficiente che il locatore tragga vantaggio dalla situazione di difficoltà causata dai trafficanti.

Or. en

Emendamento 53
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025[29] delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia	(3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025[29] delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, ***dagli esperti e dalle organizzazioni della società civile attive***

necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati e i sistemi nazionali miranti ad identificare rapidamente, assistere e sostenere le vittime della tratta.

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021–2025" (COM(2021) 171 final del 14.4.2021).

nel settore e che mantengono contatti diretti con le vittime, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione***, e la necessità di adottare un approccio globale, basato sui diritti umani e intersezionale a tutte le misure volte alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani, nonché al sostegno e alla protezione delle vittime***. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati e i sistemi nazionali miranti ad identificare rapidamente, assistere e sostenere le vittime della tratta.

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021–2025" (COM(2021) 171 final del 14.4.2021).

Or. en

Emendamento 54
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025[29] delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati e i sistemi nazionali miranti ad identificare rapidamente***, assistere e sostenere*** le vittime della tratta.

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021–2025" (COM(2021) 171 final del 14.4.2021).

(3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025[29] delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati e i sistemi nazionali miranti ad identificare rapidamente le vittime della tratta***, a fornire loro assistenza e sostegno mirati e specializzati nonché a instaurare una cooperazione e un coordinamento a livello dell'UE***.

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021–2025" (COM(2021) 171 final del 14.4.2021).

Or. en

Emendamento 55
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025[29] delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati e i sistemi nazionali miranti ad identificare rapidamente, assistere e sostenere le vittime della tratta.	(3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025[29] delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati e i sistemi nazionali miranti ad identificare rapidamente, assistere ***in maniera mirata e specializzata*** e sostenere le vittime della tratta ***nonché a instaurare una cooperazione e un coordinamento a livello dell'UE***.

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021–2025" (COM(2021) 171 final del 14.4.2021).

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021–2025" (COM(2021) 171 final del 14.4.2021).

Or. en

Emendamento 56
Patricia Chagnon

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025[29] delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale che richiedono un adeguamento del quadro	(3) La strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025[29] delinea una risposta politica basata su un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti ***e dei consumatori dei servizi offerti***. Tale strategia comprende una serie di azioni da attuare con il forte coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Per far fronte a una situazione in divenire nel settore della tratta di esseri umani, nonché alle carenze individuate dalla Commissione, e intensificare ulteriormente gli sforzi contro tale reato, è tuttavia necessario modificare la direttiva 2011/36/UE. Le minacce e le tendenze individuate che rendono necessaria l'adozione di nuove norme riguardano in particolare il modus operandi dei trafficanti, compresa la perpetrazione o l'agevolazione dei reati relativi alla tratta di esseri umani mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze individuate nella risposta sul piano del diritto penale

giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati e i sistemi nazionali miranti ad identificare rapidamente, assistere e sostenere le vittime della tratta.

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025" (COM(2021) 171 final del 14.4.2021).

che richiedono un adeguamento del quadro giuridico riguardano i reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, il sistema di raccolta dei dati e i sistemi nazionali miranti ad identificare rapidamente, assistere e sostenere le vittime della tratta.

[29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025" (COM(2021) 171 final del 14.4.2021).

Or. fr

Emendamento 57
Abir Al-Sahlani, Yana Toom, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato ***e*** l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.	(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato***,*** l'adozione illegale ***e la tratta legata agli istituti*** tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani. ***Inoltre, secondo Europol i minori sono considerati uno dei gruppi più vulnerabili che vengono presi di mira dai gruppi della criminalità organizzata coinvolti nella tratta di esseri***

umani[1 ter]. Spesso tali minori sono sfruttati in quanto costretti a svolgere attività criminali. A tal fine, anche la tratta di minori ai fini dello svolgimento di attività criminali dovrebbe essere inclusa tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva.

[1 ter] ***https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/fighting-child-trafficking-main-priority-for-eu-law-enforcement.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per giustificare le modifiche apportate all'articolo 1 della rifusione.

Emendamento 58
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato ***e*** l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.	(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato***,*** l'adozione illegale ***e la tratta legata agli istituti*** tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani. ***Inoltre, secondo Europol i minori sono considerati uno dei gruppi più vulnerabili che vengono presi di mira dai gruppi della criminalità***

organizzata coinvolti nella tratta di esseri umani[1 bis]. Spesso tali minori sono sfruttati in quanto costretti a svolgere attività criminali. A tal fine, anche la tratta di minori ai fini dello svolgimento di attività criminali dovrebbe essere inclusa tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva.

*[1 bis] **https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/fighting-child-trafficking-main-priority-for-eu-law-enforcement.***

Or. en

Emendamento 59
Patricia Chagnon

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato e l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.	(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato e l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani. ***Al fine di evitare eventuali depistaggi, è necessario che le persone siano in grado di fornire alle autorità di contrasto elementi che consentano di stabilire che esse sono state vittime della tratta di esseri umani.***

Or. fr

Emendamento 60
Peter Pollák

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato e l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.	(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato***, compreso quello che coinvolge minori, la maternità surrogata*** e l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 61
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato ***e*** l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti	(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato**,** l'adozione illegale ***e la tratta legata agli istituti*** tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei

giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.	rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 62
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato ***e*** l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.	(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato***,*** l'adozione illegale***, la maternità surrogata e la vendita di minori*** tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 63
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, Margarita de la Pisa Carrión, Mathilde Androuët, Philippe Olivier, Balázs Hidvéghi, Anders Vistisen, Maria Veronica Rossi, Patricia Chagnon, Cristian Terheş, Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato ***e*** l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.	(4) Per contrastare il costante aumento del numero e della rilevanza dei reati relativi alla tratta di esseri umani commessi a fini diversi dallo sfruttamento sessuale o dallo sfruttamento di manodopera, è necessario includere il matrimonio forzato***,*** l'adozione illegale ***e la maternità surrogata*** tra le forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva e far sì che gli Stati membri tengano conto, nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, del più ampio ventaglio possibile di forme di sfruttamento, nella misura in cui queste soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 64
Abir Al-Sahlani, Yana Toom, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per tratta legata agli istituti si intende la circostanza in cui i minori sono sfruttati collocandoli, trattenendoli e alloggiandoli contro la loro volontà in istituti di assistenza, al fine di trarre profitto dal loro sfruttamento. Il soggetto o i soggetti responsabili della tratta convertono gli istituti in attività redditizie, istituendo strutture che ricevono fondi dalle amministrazioni pubbliche dello Stato membro in cui sono stabiliti o da altri soggetti, nonché da donatori di paesi terzi, per il finanziamento delle attività degli istituti in questione[1 bis]. Considerando che tale collocamento involontario di minori negli istituti ha lo scopo di consentire attività finanziarie lucrative derivanti dallo sfruttamento e che gli istituti in questione sono finanziati da molteplici fonti, spesso situate al di fuori dello Stato membro in cui gli istituti

sono stabiliti, la tratta di minori legata agli istituti dovrebbe essere aggiunta alle forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva, in quanto presenta un chiaro elemento transfrontaliero.

1 bis

https://lumos.contentfiles.net/media/documents/document/2021/12/LUMOS_Cycles_of_exploitation.pdf.

Or. en

Motivazione

La tratta legata agli istituti è una pratica comune in diversi Stati membri. Le ragazze sono particolarmente vulnerabili a essere collocate, alloggiate e trattenute in istituti di assistenza, che sono spesso finanziati dalle amministrazioni pubbliche dello stesso Stato membro o da altri soggetti. Tale pratica presenta un chiaro elemento transfrontaliero che richiede un intervento a livello dell'UE, in quanto gli Stati membri non possono far fronte da soli al fenomeno. L'emendamento è necessario anche per garantire la coerenza interna, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 1 e al considerando 4.

Emendamento 65
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Per tratta legata agli istituti si intende la circostanza in cui i minori sono sfruttati collocandoli, trattenendoli e alloggiandoli contro la loro volontà in istituti di assistenza, al fine di trarre profitto dal loro sfruttamento. Il soggetto o i soggetti responsabili della tratta convertono gli istituti in attività redditizie, istituendo strutture che ricevono fondi dalle amministrazioni pubbliche dello Stato membro in cui sono stabiliti o da altri soggetti, nonché da donatori di paesi terzi, per il finanziamento delle attività degli istituti in questione[1 bis].

Considerando che tale collocamento involontario di minori negli istituti ha lo scopo di consentire attività finanziarie lucrative derivanti dallo sfruttamento e che gli istituti in questione sono finanziati da molteplici fonti, spesso situate al di fuori dello Stato membro in cui gli istituti sono stabiliti, la tratta di minori legata agli istituti dovrebbe essere aggiunta alle forme di sfruttamento esplicitamente elencate nella direttiva, in quanto presenta un chiaro elemento transfrontaliero.

1 bis

https://lumos.contentfiles.net/media/documents/document/2021/12/LUMOS_Cycles_of_exploitation.pdf, pagg. 7, 49, 80.

Or. en

Emendamento 66
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) L'impegno degli Stati membri a prevenire e reprimere la tratta di esseri umani dovrebbe essere dimostrato dall'adozione di piani d'azione nazionali anti-tratta. I piani d'azione nazionali anti-tratta dovrebbero comprendere misure globali, tra cui misure di prevenzione, monitoraggio, raccolta di dati, coordinamento, dovuta diligenza e prevenzione della re-immissione nella tratta, e dovrebbero essere elaborati e aggiornati periodicamente in consultazione con le organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 67
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La maternità surrogata comporta un elevato rischio sia di sfruttamento, data la mancanza di norme armonizzate o chiare che vietino tale pratica a livello internazionale, sia di una commercializzazione senza scrupoli. Tale situazione determina un aumento significativo della domanda di tratta di esseri umani e deve essere tenuta in considerazione nell'individuazione e nella repressione del fenomeno.

Or. en

Emendamento 68
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4bis) La regolarizzazione della maternità surrogata in determinati Stati membri ha permesso la registrazione dei minori che vengono allontanati dai genitori con l'obiettivo di farne merce di scambio e assoggettarli alle reti della tratta di esseri umani.

Or. es

Emendamento 69
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Per adempiere la loro responsabilità primaria di rispettare, proteggere e promuovere i diritti di tutte le vittime della tratta a prescindere dal loro paese di origine, gli Stati membri dovrebbero provvedere a integrare nei rispettivi ordinamenti nazionali le norme di dovuta diligenza e il principio della responsabilità statale, nonché l'uso di una metodologia globale, basata sui diritti umani e su un approccio intersezionale, che affermi la centralità delle vittime in qualità di titolari di diritti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i rispettivi quadri nazionali per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani contribuiscano all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione fondate, ad esempio, sul genere, il sesso, la razza o l'origine etnica, l'immigrazione o altri status oppure su una combinazione di tali fattori e siano attuati in maniera tale da non incidere negativamente sulle vittime.

Or. en

Emendamento 70
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Un numero sempre crescente di reati relativi alla tratta di esseri umani è commesso utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o è agevolato da tali tecnologie. I trafficanti ricorrono a internet e ai social media anche	(5) Un numero sempre crescente di reati relativi alla tratta di esseri umani è commesso utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o è agevolato da tali tecnologie***, il che comporta un drastico aumento delle***

per reclutare, pubblicizzare o sfruttare le vittime, esercitare il controllo su di esse e organizzarne il trasporto. Internet e i social media vengono utilizzati anche per distribuire materiale basato sullo sfruttamento. Le tecnologie dell'informazione, inoltre, ostacolano l'individuazione tempestiva dei reati e l'identificazione di chi ne è vittima o autore. È quindi importante includere esplicitamente nel quadro giuridico la dimensione online di tale reato.

vittime sfruttate online. ***La dimensione online è diventata una minaccia significativa e crescente per quanto riguarda la tratta di esseri umani, in quanto*** i trafficanti ricorrono a internet e ai social media anche per ***creare ampie reti di tratta, comunicare con altri trafficanti,*** reclutare, pubblicizzare o sfruttare le vittime, esercitare il controllo su di esse e organizzarne il trasporto ***e l'alloggio***. Internet e i social media vengono utilizzati anche per distribuire materiale basato sullo sfruttamento. Le tecnologie dell'informazione, inoltre, ostacolano l'individuazione tempestiva ***e geografica*** dei reati e l'identificazione di chi ne è vittima o autore. È quindi importante includere esplicitamente nel quadro giuridico la dimensione online ***in tutti i suoi aspetti e il collegamento tra la dimensione online e la dimensione offline*** di tale reato ***in tutte le sue dimensioni e affrontarlo dalla prevenzione all'esercizio dell'azione penale***.

Or. en

Emendamento 71
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Un numero sempre crescente di reati relativi alla tratta di esseri umani è commesso utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o è agevolato da tali tecnologie. I trafficanti ricorrono a internet e ai social media anche per reclutare, pubblicizzare o sfruttare le vittime, esercitare il controllo su di esse e organizzarne il trasporto. Internet e i social media vengono utilizzati anche per distribuire materiale basato sullo sfruttamento. Le tecnologie	(5) Un numero sempre crescente di reati relativi alla tratta di esseri umani è commesso utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o è agevolato da tali tecnologie. I trafficanti ricorrono a internet e ai social media anche per reclutare, pubblicizzare o sfruttare le vittime, esercitare il controllo su di esse e organizzarne il trasporto. Internet e i social media vengono utilizzati anche per distribuire materiale basato sullo sfruttamento. Le tecnologie

dell'informazione, inoltre, ostacolano l'individuazione tempestiva dei reati e l'identificazione di chi ne è vittima o autore. È quindi importante includere esplicitamente nel quadro giuridico la dimensione online di tale reato.	dell'informazione, inoltre, ostacolano l'individuazione tempestiva dei reati e l'identificazione di chi ne è vittima o autore. È quindi importante includere esplicitamente nel quadro giuridico la dimensione online di tale reato. ***Poiché la pandemia ha contribuito all'aumento dei reati commessi via internet e molti responsabili della tratta di esseri umani si sono spostati nel ciberspazio, è opportuno intensificare le attività di monitoraggio di internet e rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dell'individuazione e del perseguimento dei responsabili della tratta di esseri umani.***
	Or. en

Emendamento 72
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Un numero sempre crescente di reati relativi alla tratta di esseri umani è commesso utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o è agevolato da tali tecnologie. I trafficanti ricorrono a internet e ai social media anche per reclutare, pubblicizzare o sfruttare le vittime, esercitare il controllo su di esse e organizzarne il trasporto. Internet e i social media vengono utilizzati anche per distribuire materiale basato sullo sfruttamento. ***Le tecnologie dell'informazione, inoltre, ostacolano l'individuazione tempestiva dei reati e l'identificazione di chi ne è vittima o autore.*** È quindi importante ***includere*** esplicitamente nel quadro giuridico la dimensione online di tale reato.	(5) Un numero sempre crescente di reati relativi alla tratta di esseri umani è commesso utilizzando le tecnologie dell'informazione o della comunicazione o è agevolato da tali tecnologie. I trafficanti ricorrono a internet e ai social media anche per reclutare, pubblicizzare o sfruttare le vittime, esercitare il controllo su di esse e organizzarne il trasporto. Internet e i social media vengono utilizzati anche per distribuire materiale basato sullo sfruttamento. È quindi importante ***affrontare*** esplicitamente nel quadro giuridico la dimensione online di tale reato ***e stabilire misure di salvaguardia per prevenire la tratta agevolata dalla tecnologia, garantendo nel contempo che gli sforzi delle autorità competenti volti a prevenire, individuare, indagare e perseguire la tratta online siano limitati a***

quanto necessario e proporzionato e che i diritti delle vittime alla vita privata e alla protezione dei dati personali siano rispettati.

Or. en

Emendamento 73
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel contrastare la tratta di esseri umani occorre avvalersi pienamente degli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, quale la direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][30]. È opportuno ***promuovere l'uso dei*** beni strumentali e ***dei*** proventi congelati e confiscati provenienti dai reati di cui alla direttiva 2011/36/UE per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, ***compresi*** il loro risarcimento ***e le attività transfrontaliere di contrasto alla tratta condotte a livello dell'Unione***.	(7) Nel contrastare la tratta di esseri umani occorre avvalersi pienamente degli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, quale la direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][30]. È opportuno ***utilizzare in via prioritaria i*** beni strumentali e ***i*** proventi congelati e confiscati provenienti dai reati di cui alla direttiva 2011/36/UE per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, ***anche attraverso*** il loro risarcimento ***diretto***. ***Ove non sia possibile utilizzare i beni strumentali e i proventi congelati e confiscati per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime attraverso un risarcimento diretto, i beni congelati e confiscati dovrebbero essere utilizzati a fini sociali, in particolare mediante l'assegnazione a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale volte ad assistere e sostenere le vittime della tratta. I beni congelati e confiscati non dovrebbero costituire l'unico mezzo per risarcire, sostenere o assistere le vittime. Gli Stati membri dovrebbero istituire a tal fine un fondo nazionale per le vittime della tratta.***

[30] COM(2022) 245.

[30] COM(2022) 245.

Or. en

Emendamento 74
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel contrastare la tratta di esseri umani occorre avvalersi pienamente degli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, quale la direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][30]. È opportuno ***promuovere*** l'uso dei beni strumentali e dei proventi congelati e confiscati provenienti dai reati di cui alla direttiva 2011/36/UE per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, ***compresi*** il loro risarcimento e le attività transfrontaliere di contrasto alla tratta condotte a livello dell'Unione.	(7) Nel contrastare la tratta di esseri umani occorre avvalersi pienamente degli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, quale la direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][30]. È opportuno ***rendere prioritario*** l'uso dei beni strumentali e dei proventi congelati e confiscati provenienti dai reati di cui alla direttiva 2011/36/UE per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, ***compreso*** il loro risarcimento***. Gli Stati membri dovrebbero istituire a tal fine un fondo nazionale per le vittime basato sui beni confiscati*** e le attività transfrontaliere di contrasto alla tratta condotte a livello dell'Unione ***dovrebbero essere promosse***.

[30] COM(2022) 245.

[30] COM(2022) 245.

Or. en

Emendamento 75
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nel contrastare la tratta di esseri umani occorre avvalersi pienamente degli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, quale la direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][30]. È opportuno ***promuovere*** l'uso dei beni strumentali e dei proventi congelati e confiscati provenienti dai reati di cui alla direttiva 2011/36/UE per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, ***compresi*** il loro risarcimento e le attività transfrontaliere di contrasto alla tratta condotte a livello dell'Unione.	(7) Nel contrastare la tratta di esseri umani occorre avvalersi pienamente degli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, quale la direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][30]. È opportuno ***rendere prioritario*** l'uso dei beni strumentali e dei proventi congelati e confiscati provenienti dai reati di cui alla direttiva 2011/36/UE per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, ***compreso*** il loro risarcimento***,*** e ***promuovere*** le attività transfrontaliere di contrasto alla tratta condotte a livello dell'Unione. ***Gli Stati membri dovrebbero istituire a tal fine un fondo nazionale per le vittime.***
[30] COM(2022) 245.	[30] COM(2022) 245.

Or. en

Emendamento 76
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Al fine di aumentare il coordinamento di tutti gli organismi che si occupano della tratta di esseri umani e rafforzare le risposte strategiche nazionali è necessario istituire coordinatori nazionali anti-tratta. Gli Stati membri dovrebbero provvedere ad assegnare risorse sufficienti ai coordinatori nazionali anti-tratta per garantire lo svolgimento efficace e adeguato dei loro compiti.

Or. en

Emendamento 77
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera.	(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di ***individuare e*** identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera. ***I meccanismi nazionali di orientamento dovrebbero garantire la creazione di un sistema incentrato sui diritti umani volto a individuare, identificare, sostenere e assistere le vittime della tratta e il loro orientamento verso le organizzazioni e gli organismi nazionali competenti, compresi i punti di contatto. Il sistema dovrebbe basarsi su un approccio multipartecipativo, che coinvolga le autorità competenti e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore. Dovrebbe essere possibile istituire punti di contatto differenti per le diverse forme di tratta.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con gli emendamenti proposti all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 78
Abir Al-Sahlani, Yana Toom, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera.	(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera. ***Quando si occupano di vittime minorenni, segnatamente ragazze, i meccanismi dovrebbero fornire un sostegno particolarmente adatto alla loro vulnerabilità, come stabilito nel contesto della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 79
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi	(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi

nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera.	nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera. ***Quando si occupano di vittime minorenni, i meccanismi dovrebbero fornire un sostegno particolarmente adatto alla loro vulnerabilità, come stabilito nel contesto della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 80
Patricia Chagnon

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera.	(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera. ***Tali punti di contatto nazionali devono altresì servire a verificare la veridicità delle affermazioni riguardanti una possibile vittima della tratta di esseri umani.***

Or. fr

Emendamento 81

Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera.	(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera ***e provvedere a identificare rapidamente, assistere e sostenere le vittime, in collaborazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno***.

Or. en

Emendamento 82
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di contatto nazionali per	(8) Al fine di rafforzare le capacità ***preventive*** nazionali di identificare le vittime sin dalle prime fasi e di indirizzarle verso servizi di protezione, assistenza e sostegno appropriati ***e specializzati***, occorre istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, appositi meccanismi nazionali di orientamento negli Stati membri. L'istituzione di tali meccanismi nazionali ufficiali e la designazione di punti di

l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione ***transfrontaliera***.	contatto nazionali per l'orientamento delle vittime sono misure essenziali per rafforzare la cooperazione ***e il coordinamento transfrontalieri***.

Or. en

Emendamento 83
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Le vittime della tratta non dovrebbero essere trattenute, accusate o perseguite per illeciti amministrativi o penali né escluse dalle misure di assistenza, sostegno e protezione a causa del loro status di soggiorno, immigrazione o lavoro. I timori di un rimpatrio forzato nel loro paese d'origine o di procedimenti e sanzioni penali possono impedire alle vittime di chiedere protezione e assistenza, limitando così il loro accesso alla giustizia e riducendo la probabilità che denuncino i responsabili della tratta alle autorità.

Or. en

Emendamento 84
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) È ampiamente noto che i rifugiati, i richiedenti asilo, gli sfollati e gli apolidi sono vulnerabili allo sfruttamento. La mancanza di reddito e la deprivazione materiale, l'isolamento dalla famiglia e da altri tipi di sostegno sociale e la mancanza

di uno status legittimo sono fattori che contribuiscono al rischio di diventare vittime della tratta di esseri umani. È pertanto fondamentale garantire che tali persone abbiano un accesso adeguato alla possibilità di presentare domanda di asilo e siano tutelate dal principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 85
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di garantire un livello sufficiente di protezione, sostegno e assistenza alle potenziali vittime della tratta, è necessario garantire che le vittime non siano accusate di illeciti amministrativi o penali né siano escluse dalle misure di sostegno fisico e psicologico a causa del loro status di soggiorno.

Or. en

Emendamento 86
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile attive nel settore della protezione delle vittime è di importanza fondamentale per migliorare l'identificazione delle vittime e

garantire l'efficacia dei meccanismi nazionali di orientamento.

Or. en

Emendamento 87
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di rafforzare le capacità nazionali di individuazione, identificazione e orientamento, gli Stati membri dovrebbero altresì elaborare piani d'azione nazionali e riesaminarli e aggiornarli a intervalli regolari.

Or. en

Emendamento 88
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) La protezione e il sostegno delle vittime della tratta, anche mediante la regolarizzazione del loro status di soggiorno, migrazione o lavoro, non dovrebbero essere subordinati alla loro collaborazione nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo per reati connessi alla loro condizione di vittime di tratta, né al successo di tali procedimenti. Le vittime della tratta non dovrebbero essere trattenute, accusate o perseguite per illeciti amministrativi o penali né escluse dalle misure di sostegno a causa della loro decisione di non collaborare con le autorità responsabili

delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale.

Or. en

Emendamento 89
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Le domande di protezione internazionale e di permesso di soggiorno sono subordinate alla collaborazione della vittima con le autorità competenti, al fine di incentivare in misura sufficiente una collaborazione che porti a indagini efficaci, facendo fronte in tal modo alle ciniche attività dei trafficanti e garantendo alle autorità di contrasto un punto di accesso per combattere le reti della tratta.

Or. en

Emendamento 90
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) Dato che tre casi di tratta su quattro riguardano donne e che donne e uomini sono spesso oggetto di tratta per scopi diversi, è importante adottare, se del caso, un approccio specifico per genere alle misure di sostegno e di assistenza.

Or. en

Emendamento 91
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento quando si è consapevoli che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.	(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento quando si è consapevoli che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento. ***Tuttavia, considerando che i reati di tratta variano notevolmente, anche le disposizioni volte a sanzionare tali reati dovrebbero essere adattate e differenziate di conseguenza. In particolare, configurare come reato l'acquisto di servizi sessuali oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato definito come sfruttamento ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva non permetterebbe di conseguire uno degli obiettivi principali della presente direttiva, vale a dire ridurre la domanda. Considerando che la prostituzione dovrebbe essere considerata come sfruttamento a prescindere dalle circostanze in cui il servizio sessuale è stato fornito alla persona che lo ha acquistato, è necessario distinguere tra l'acquisto di tali servizi e l'acquisto di altri servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima della tratta.***

Or. en

Emendamento 92
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***quando si è consapevoli*** che chi presta tali servizi è vittima ***di un reato relativo alla*** tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.	(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi ***e atti*** oggetto di sfruttamento***, tenendo conto in particolare dei casi in cui ha avuto luogo più di una forma di sfruttamento. Circoscrivere la responsabilità penale unicamente alla situazione in cui l'utilizzatore è direttamente ed effettivamente consapevole del fatto*** che chi presta tali servizi è vittima ***della*** tratta di esseri umani ***stabilisce una soglia molto alta per la riuscita dell'azione penale***. ***L'utilizzatore dovrebbe pertanto dimostrare che è stato compiuto ogni ragionevole sforzo per evitare il ricorso ai servizi forniti da una vittima.*** Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.

Or. en

Emendamento 93
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale	(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale

miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***quando si è consapevoli che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo*** alla tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.	miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso ***doloso*** di servizi oggetto di sfruttamento ***in relazione*** alla tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda ***di beni illeciti*** mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento ***e tratta di esseri umani***. ***In tale contesto, gli Stati membri chiariscono e applicano la definizione di "dolo" conformemente alle loro norme di diritto penale e alle rispettive prassi giuridiche.***

Or. en

Emendamento 94
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento quando si è consapevoli che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.	(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda ***e dell'offerta*** in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento quando si è consapevoli che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda ***ed eliminazione dell'attuale cultura dell'impunità*** mirante ad abbattere gli elevati livelli di ***offerta e*** domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.

Or. en

Emendamento 95

Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***quando si è consapevoli che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani***. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.	(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.

Or. en

Emendamento 96
Yana Toom, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***quando si è consapevoli*** che chi presta tali servizi è vittima ***di un reato relativo alla*** tratta ***di esseri umani***. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.	(9) Al fine di potenziare e uniformare ulteriormente le attività di giustizia penale miranti alla riduzione della domanda in tutti gli Stati membri, è importante configurare come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***sessuale nei casi in cui l'utilizzatore di tali servizi era consapevole o avrebbe potuto ragionevolmente supporre*** che chi presta tali servizi è vittima ***della*** tratta. Configurare l'uso di tali servizi come reato rientra in una strategia globale di riduzione della domanda mirante ad abbattere gli elevati livelli di domanda che favoriscono tutte le forme di sfruttamento.

Emendamento 97
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Allo stesso fine è altresì opportuno distinguere lo sfruttamento mediante prelievo di organi umani da un donatore vivente o deceduto, in cambio di qualsiasi tipo di compenso economico o di altro tipo, e lo sfruttamento mediante l'uso di servizi derivanti dalla schiavitù, dalla servitù o da pratiche analoghe alla schiavitù. Considerando che in occasione della 63ª Assemblea mondiale della sanità l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato la risoluzione WHA63.22[1 bis], in cui manifesta la propria opposizione alla "ricerca di un guadagno economico o di un vantaggio paragonabile nelle operazioni riguardanti parti del corpo umano, traffico di organi e turismo dei trapianti", il prelievo e l'acquisto di organi umani da un donatore vivente o deceduto dovrebbe essere configurato come un reato, a prescindere dal fatto che la persona che acquista gli organi prelevati dalla vittima sia o meno consapevole del fatto che il donatore è vittima della tratta. Ciò dovrebbe valere anche per l'uso di servizi derivanti dalla schiavitù, dalla servitù o da pratiche analoghe alla schiavitù, tenuto conto della natura propria di tale sfruttamento, a prescindere dal fatto che la persona che utilizza i servizi derivanti dalla schiavitù sia consapevole del fatto che chi presta i servizi in tali condizioni è vittima di sfruttamento.
	1 bis

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/3096/A63_R22-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per garantire la coerenza interna a seguito delle modifiche apportate all'articolo 18 bis.

Emendamento 98
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Le persone con qualsiasi tipo di disabilità sono maggiormente esposte al rischio di diventare vittime della tratta. I responsabili possono individuarle e prenderle di mira in particolare a causa della loro maggiore vulnerabilità e degli ostacoli che incontrano nell'accesso alla giustizia. Considerando che gli Stati membri dell'Unione europea aderiscono alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, essi dovrebbero prestare particolare attenzione quando erogano misure di sostegno a vittime della tratta con disabilità e garantire che i funzionari pubblici abbiano ricevuto una formazione adeguata per assistere le vittime con modalità rispettose della loro disabilità. Le procedure giuridiche dovrebbero inoltre essere adattate per soddisfare le esigenze delle vittime della tratta con disabilità, affinché queste ultime possano partecipare a tali procedure in condizioni di parità.

Or. en

Emendamento 99
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Al fine di prevenire e reprimere efficacemente la tratta a fini di sfruttamento sessuale, è importante constatare che gli sforzi volti a configurare come reato l'uso consapevole dei servizi prestati da vittime della tratta di esseri umani non hanno portato a una riduzione della domanda. Inoltre, i trafficanti tendono a spostare le loro vittime in paesi in cui la prostituzione è regolamentata e praticata legalmente, poiché per loro è più facile utilizzare tali contesti giuridici per sfruttare le vittime. I paesi che, a livello mondiale, hanno emanato su richiesta leggi contenenti misure riguardanti l'acquisto di atti sessuali e che configurano come reato lo sfruttamento della prostituzione altrui, concentrandosi sulle radici della prostituzione e sui suoi legami con i sistemi della tratta, si sono dimostrati efficaci.

Or. en

Emendamento 100
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Per conseguire l'obiettivo di disincentivare la domanda che incoraggia la tratta di esseri umani, le attività di giustizia penale devono essere combinate con altre misure. Tali misure dovrebbero includere campagne di informazione e

sensibilizzazione incentrate sulle vittime, misure di formazione, compresa formazione specificamente concepita per gli uomini, attività educative che promuovano l'uguaglianza e combattano gli stereotipi sessisti, il razzismo e la violenza di genere, nonché attività di ricerca per analizzare il rapporto tra le situazioni di vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di tratta.

Or. en

Emendamento 101
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Le persone con disabilità, comprese le donne e le ragazze con disabilità, e le persone con disabilità intellettive o psicosociali corrono maggiori rischi di diventare vittime della tratta di esseri umani. I responsabili possono prenderle di mira a causa della loro disabilità e degli ostacoli che incontrano nel denunciare il reato e nell'accedere alla giustizia.

Or. en

Emendamento 102
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Tuttavia, per altri tipi di sfruttamento delle vittime della tratta di cui alla presente direttiva e non già

menzionati nel considerando 9 o nel considerando 9 bis della stessa, una persona dovrebbe rispondere di un reato solo se acquista servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima della tratta.

Or. en

Emendamento 103
Abir Al-Sahlani, Yana Toom, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 quater) Le persone con qualsiasi tipo di disabilità, in particolare le ragazze con disabilità, sono maggiormente esposte al rischio di diventare vittime della tratta. I responsabili possono individuarle e prenderle di mira in particolare a causa della loro maggiore vulnerabilità e degli ostacoli che incontrano nell'accesso alla giustizia. Considerando che aderiscono alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero prestare particolare attenzione quando erogano misure di sostegno a vittime della tratta con disabilità e assicurasi che i funzionari pubblici abbiano ricevuto una formazione adeguata per assistere le vittime con modalità rispettose della loro disabilità. Le procedure giuridiche dovrebbero inoltre essere adattate per soddisfare le esigenze delle vittime della tratta con disabilità, affinché queste ultime possano partecipare a tali procedure in condizioni di parità.

Or. en

Emendamento 104

Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La raccolta di dati precisi ***e*** coerenti ***e*** la pubblicazione tempestiva dei dati raccolti e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dell'entità della tratta di esseri umani nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni anno alla Commissione dati statistici sulla tratta di esseri umani in modo armonizzato dovrebbe costituire un passo importante per migliorare la comprensione generale di questo fenomeno e garantire l'adozione di politiche e strategie orientate dai dati. Vista l'importanza di disporre quanto prima di dati statistici aggiornati, è opportuno che per l'applicazione dell'articolo sulla raccolta dei dati si stabilisca una data il più possibile ravvicinata che coincida con l'entrata in vigore della presente direttiva.	(10) La raccolta di dati precisi***, affidabili,*** coerenti***, anonimizzati, disaggregati almeno per genere, origine razziale ed etnica, età, classe socioeconomica e nazionalità e comparabili tra gli Stati membri, nonché*** la pubblicazione tempestiva dei dati raccolti e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dell'entità della tratta di esseri umani nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni anno alla Commissione dati statistici sulla tratta di esseri umani in modo armonizzato dovrebbe costituire un passo importante per migliorare la comprensione generale di questo fenomeno e garantire l'adozione di politiche e strategie orientate dai dati. Vista l'importanza di disporre quanto prima di dati statistici aggiornati, è opportuno che per l'applicazione dell'articolo sulla raccolta dei dati si stabilisca una data il più possibile ravvicinata che coincida con l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 105
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La raccolta di dati precisi e coerenti e la pubblicazione tempestiva dei dati raccolti e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dell'entità	(10) La raccolta di dati precisi e coerenti e la pubblicazione tempestiva dei dati raccolti e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dell'entità

della tratta di esseri umani nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni anno alla Commissione dati statistici sulla tratta di esseri umani in modo armonizzato dovrebbe costituire un passo importante per migliorare la comprensione generale di questo fenomeno e garantire l'adozione di politiche e strategie orientate dai dati. Vista l'importanza di disporre quanto prima di dati statistici aggiornati, è opportuno che per l'applicazione dell'articolo sulla raccolta dei dati si stabilisca una data il più possibile ravvicinata che coincida con l'entrata in vigore della presente direttiva.

della tratta di esseri umani nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri***, in collaborazione con le pertinenti agenzie dell'UE,*** di raccogliere e comunicare ogni anno alla Commissione dati statistici sulla tratta di esseri umani in modo armonizzato dovrebbe costituire un passo importante per migliorare la comprensione generale di questo fenomeno e garantire l'adozione di politiche e strategie orientate dai dati. Vista l'importanza di disporre quanto prima di dati statistici aggiornati, è opportuno che per l'applicazione dell'articolo sulla raccolta dei dati si stabilisca una data il più possibile ravvicinata che coincida con l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 106
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La raccolta di dati precisi ***e*** coerenti e la pubblicazione tempestiva dei dati raccolti e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dell'entità della tratta di esseri umani nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni anno alla Commissione dati statistici sulla tratta di esseri umani in modo armonizzato dovrebbe costituire un passo importante per migliorare la comprensione generale di questo fenomeno e garantire l'adozione di politiche e strategie orientate dai dati. Vista l'importanza di disporre quanto prima di dati statistici aggiornati, è opportuno che per l'applicazione dell'articolo sulla raccolta dei dati si stabilisca una data il più possibile ravvicinata che coincida con	(10) La raccolta di dati precisi**,** coerenti ***e dettagliati*** e la pubblicazione tempestiva dei dati raccolti e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dell'entità della tratta di esseri umani nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni anno alla Commissione dati statistici sulla tratta di esseri umani in modo armonizzato dovrebbe costituire un passo importante per migliorare la comprensione generale di questo fenomeno e garantire l'adozione di politiche e strategie orientate dai dati. Vista l'importanza di disporre quanto prima di dati statistici aggiornati, è opportuno che per l'applicazione dell'articolo sulla raccolta dei dati si stabilisca una data il più possibile ravvicinata che coincida con

l'entrata in vigore della presente direttiva.	l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 107
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Alla luce del programma di Stoccolma e al fine di sviluppare una strategia consolidata dell'Unione contro la tratta di esseri umani, intesa a rafforzare ulteriormente l'impegno e gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nella prevenzione e repressione di tale tratta, gli Stati membri, al fine di elogiare il buon lavoro svolto dal coordinatore anti-tratta dell'UE nel coordinare la risposta dell'Unione alla tratta di esseri umani e nello sviluppare conoscenze e risultati sui vari aspetti della tratta di esseri umani, comprese indagini sulla dimensione di genere e la particolare vulnerabilità dei minori, dovrebbero agevolare i compiti del coordinatore anti-tratta, tra i quali possono figurare ad esempio il miglioramento del coordinamento e della coerenza, evitando una duplicazione degli sforzi, tra le istituzioni e le pertinenti agenzie dell'Unione nonché tra gli Stati membri e gli interlocutori internazionali, il contributo allo sviluppo di politiche e strategie dell'Unione nuove o vigenti rilevanti per la lotta contro la tratta di esseri umani o la comunicazione alle istituzioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 108
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Nella repressione della tratta di esseri umani nei contesti migratori, gli Stati membri dovrebbero attuare misure globali, tra cui una diagnosi efficace dei casi di tratta di esseri umani, il monitoraggio costante del fenomeno, la fornitura di sostegno e protezione alle vittime e l'erogazione di formazione alle persone che potrebbero entrare in contatto con le vittime.

Or. en

Emendamento 109
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro i reati di cui alla presente direttiva l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Or. en

Emendamento 110
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) La valutazione volta a stabilire se le vittime della tratta di esseri umani necessitino di garanzie procedurali particolari e siano portatrici di esigenze di accoglienza particolari, come previsto dal regolamento (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE] e dalla direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale], trova scarsa applicazione o è effettuata in misura parziale in taluni Stati membri.

Or. en

Emendamento 111
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Tutti gli Stati membri devono rispettare il principio di non respingimento, che vieta agli Stati di trasferire o allontanare persone dal territorio su cui esercitano la loro giurisdizione o il loro controllo effettivo qualora vi siano fondati motivi di ritenere che la persona sarebbe a rischio di subire danni irreparabili a seguito del rimpatrio, tra cui persecuzioni, torture, maltrattamenti o altre gravi violazioni dei diritti umani. Il principio di non respingimento vincola tutti gli Stati membri conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 112
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quinquies)L'assistenza e il sostegno a breve termine non sono sufficienti per le vittime della tratta che temono persecuzioni o altre gravi violazioni dei diritti umani e non possono rientrare nel proprio paese. Tali persone necessitano di protezione internazionale ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, della direttiva (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta] e del diritto internazionale in materia di diritti umani, o di forme sussidiarie di protezione contemplate dal diritto regionale o nazionale. Ciò comprende la protezione contro il respingimento e, in alcuni casi, la concessione dell'asilo, della protezione sussidiaria o di un altro status di protezione.

Or. en

Emendamento 113
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 sexies) Nell'esperienza della tratta sono insite diverse forme di grave sfruttamento, tra cui il rapimento, la detenzione, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse fisiche, la fame e la privazione di cure mediche. Tali atti rappresentano gravi violazioni dei diritti umani, che potrebbero costituire una persecuzione e giustificare pertanto la concessione della protezione internazionale alla persona interessata.

Or. en

Emendamento 114
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 septies) In tutta l'Unione europea il numero delle vittime della tratta di esseri umani registrate nell'ambito delle procedure di protezione internazionale è esiguo. È possibile che in alcuni Stati membri i richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani siano stati costretti ad abbandonare la procedura di asilo e a chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno a norma della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità

competenti.

Or. en

Emendamento 115
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 octies) Data la loro complessità, le domande di asilo presentate dalle vittime della tratta non dovrebbero essere esaminate nel quadro di una procedura di frontiera. Tali domande richiedono un esame completo da parte delle autorità nazionali competenti secondo la procedura di asilo stabilita a norma del regolamento (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE].

Or. en

Emendamento 116
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 nonies) La tratta di esseri umani attraverso le frontiere internazionali dà luogo a una situazione complessa, che richiede un'ampia analisi che tenga conto delle varie forme di danno cagionate in corrispondenza delle diverse tappe della rotta della tratta. È opportuno tenere debitamente conto del carattere continuo

e interconnesso della gamma di atti persecutori implicati nella tratta transnazionale.

Or. en

Emendamento 117
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 decies) Gli appartenenti a una determinata razza o a un determinato gruppo etnico in uno specifico paese possono essere particolarmente vulnerabili alla tratta e/o essere protetti in modo meno efficace dalle autorità del paese di origine. Pertanto, le vittime possono essere prese di mira sulla base dell'origine etnica, della nazionalità, delle opinioni religiose o politiche o dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale.

Or. en

Emendamento 118
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 undecies) Le crisi umanitarie aggravano l'esposizione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo ai trafficanti. La mancanza di percorsi migratori sicuri e legali per i richiedenti asilo aumenta la loro vulnerabilità alla tratta.

Or. en

Emendamento 119
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 duodecies) In alcuni Stati membri manca un approccio basato sulla protezione dei diritti umani delle vittime all'attuazione delle azioni nazionali in materia di repressione della tratta. Alcuni Stati membri adottano un approccio incentrato sul perseguimento dei reati durante il processo di identificazione, anziché un approccio incentrato sui diritti e sulla protezione delle vittime.

Or. en

Emendamento 120
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 terdecies) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un'assistenza e un sostegno specifici che facciano fronte alle vulnerabilità proprie delle vittime della tratta. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza e sostegno in modo da tenere conto dell'età, del genere e delle esigenze particolari delle vittime della tratta.

Or. en

Emendamento 121
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quaterdecies) Se protette e assistite, le vittime sono meno propense a fuggire, correndo il rischio di cadere di nuovo vittime e di essere reimmesse nella tratta, ed è probabile che siano maggiormente disposte a partecipare volontariamente ai procedimenti penali, fornendo prove contro i trafficanti, una volta creato un rapporto di fiducia con i servizi e le autorità di sostegno.

Or. en

Emendamento 122
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Considerando 10 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quindecies) Gli Stati membri dovrebbero integrare misure di repressione della tratta in qualsiasi piano di risposta di emergenza, anche in situazioni di crisi migratorie, catastrofi naturali e contesti pandemici. Tali misure dovrebbero essere attuate sin dall'inizio di qualsiasi crisi e dovrebbero includere misure di protezione dei minori.

Or. en

Emendamento 123
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 11
Direttiva 2011/36/UE

Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1) il considerando 11 è così modificato:
	"(11) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l'accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio, compreso l'uso per l'accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta, rientra nell'ambito della definizione di tratta di esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale lavoro o servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L'espressione "sfruttamento di attività criminali" dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l'adozione illegale, il matrimonio forzato e la maternità surrogata nella misura in cui soddisfano gli elementi

costitutivi della tratta di esseri umani.";

Or. en

Emendamento 124
Loránt Vincze, François-Xavier Bellamy, Ivan Štefanec, György Hölvényi, Miriam Lexmann, Michaela Šojdrová

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Per fugare l'incertezza giuridica nella definizione della tratta di esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla direttiva 2011/36/UE e alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta di esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Il contratto, solitamente denominato maternità surrogata, con il quale una persona fisica o giuridica concorda con una donna che quest'ultima provvederà alla gestazione di un bambino al fine di consegnarlo a terzi alla nascita, a prescindere dalla denominazione e dalle condizioni di tale contratto, è considerato tratta di esseri umani sia nei confronti della donna gestante o che dovrà provvedere alla gestazione sia nei confronti del minore.

Or. en

Emendamento 125
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La direttiva rispetta i diritti	(12) La direttiva rispetta i diritti

fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la parità tra donne e uomini, i diritti del minore, i diritti delle persone con disabilità e il divieto del lavoro minorile, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva intende garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi, che devono essere attuati di conseguenza.	fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, il diritto all'integrità ***fisica e psichica*** della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la parità tra donne e uomini, i diritti del minore, i diritti delle persone con disabilità e il divieto del lavoro minorile, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva intende garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi, che devono essere attuati di conseguenza.
	Or. en

Emendamento 126
Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la	(12) La direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la protezione dei dati di carattere personale, la

libertà di espressione e d'informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la parità ***tra donne e uomini***, i diritti del minore, i diritti delle persone con disabilità e il divieto del lavoro minorile, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva intende garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi, che devono essere attuati di conseguenza.	libertà di espressione e d'informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la parità ***di genere***, i diritti del minore, i diritti delle persone con disabilità e il divieto del lavoro minorile, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva intende garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi, che devono essere attuati di conseguenza.

Or. en

Emendamento 127
Loránt Vincze, François-Xavier Bellamy, Ivan Štefanec, György Hölvényi, Miriam Lexmann, Michaela Šojdrová

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (2019/2169(INI)), al paragrafo 32, "riconosce che lo sfruttamento sessuale a fini di maternità surrogata e a fini riproduttivi o per finalità quali matrimoni forzati, prostituzione e pornografia, è inaccettabile e costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani". La risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2020/2029(INI)), al paragrafo 28, classifica la maternità surrogata come tratta di esseri umani. La risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne (2022/2633(RSP)) "sottolinea le gravi ripercussioni della maternità surrogata sulle donne, sui loro diritti e

sulla loro salute, le conseguenze negative per l'uguaglianza di genere nonché le sfide derivanti dalle implicazioni transfrontaliere di tale pratica, come è avvenuto nel caso delle donne e dei bambini colpiti dalla guerra contro l'Ucraina; chiede che l'UE e i suoi Stati membri analizzino le dimensioni di tale industria, il contesto socioeconomico e la situazione delle donne incinte, nonché le conseguenze per la loro salute fisica e mentale e per il benessere dei neonati; chiede l'introduzione di misure vincolanti volte a contrastare la maternità surrogata, tutelando i diritti delle donne e dei neonati",

Or. en

Emendamento 128
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché per i minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani sia nominato un tutore che li rappresenti, li assista e agisca per loro conto nell'ottica di salvaguardare il loro interesse superiore e il loro benessere generale. Se, conformemente alla presente direttiva, occorre nominare il tutore e/o rappresentante di un minore, questi ruoli possono essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, da un'istituzione o da un'autorità.

Or. en

Emendamento 129

Abir Al-Sahlani, Yana Toom, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato ***o*** l'adozione illegale.";	1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato***,*** l'adozione illegale ***o la tratta di minori legata agli istituti***." ***e dopo "lo sfruttamento di attività illecite" sono aggiunti i termini ", compreso lo sfruttamento di minori affinché compiano attività illecite o vi prendano parte,"***;

Or. en

Motivazione

La tratta legata agli istituti è una pratica comune in diversi Stati membri. Le ragazze sono particolarmente vulnerabili a essere collocate, alloggiate e trattenute in istituti di assistenza, che sono spesso finanziati dalle amministrazioni pubbliche dello stesso Stato membro o da altri soggetti. Tale pratica presenta un chiaro elemento transfrontaliero che richiede un intervento a livello dell'UE, in quanto gli Stati membri non possono far fronte da soli al fenomeno.

Inoltre, è opportuno aggiungere lo sfruttamento di minori affinché compiano attività illecite o vi prendano parte, alla luce del carattere transfrontaliero del fenomeno, in quanto le bande pertinenti operano in molteplici Stati membri.

Emendamento 130
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato ***o*** l'adozione illegale.";	1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato***,*** l'adozione illegale ***o la tratta di minori legata agli istituti***." ***e dopo "lo sfruttamento di attività illecite" sono***

	aggiunti i termini ", compreso lo sfruttamento di minori affinché compiano attività illecite o vi prendano parte,";

Or. en

Emendamento 131
Loránt Vincze, François-Xavier Bellamy, Ivan Štefanec, György Hölvényi, Miriam Lexmann, Michaela Šojdrová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale.";	1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale ***oppure lo sfruttamento di una donna a fini riproduttivi mediante la maternità surrogata***.";

Or. en

Emendamento 132
Peter Pollák

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale.";	1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato***, compreso quello che coinvolge minori, la maternità surrogata*** o l'adozione illegale.";

Or. en

Emendamento 133
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale.";	1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale ***oppure la maternità surrogata o la vendita di minori***.";

Or. en

Emendamento 134
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale.";	1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale ***oppure la tratta legata agli istituti***.";

Or. en

Emendamento 135
Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, Margarita de la Pisa Carrión, Mathilde Androuët, Philippe Olivier, Balázs Hidvéghi, Anders Vistisen, Maria Veronica Rossi, Patricia Chagnon, Cristian Terheş, Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale.";	1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato o l'adozione illegale ***oppure la maternità surrogata***.";

Or. en

Emendamento 136
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato ***o*** l'adozione illegale.";	1) all'articolo 2, paragrafo 3, alla fine della frase sono aggiunti i termini ", il matrimonio forzato***,*** l'adozione illegale ***e la maternità surrogata***.";

Or. en

Emendamento 137
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:
	"Per quanto riguarda l'inclusione del matrimonio forzato, dell'adozione illegale, della maternità surrogata o della vendita di minori tra le forme di tratta di esseri umani, sono rispettate le competenze esclusive degli Stati membri, in particolare in relazione alla definizione di

matrimonio e alle condizioni per il matrimonio e l'adozione.";

Or. en

Emendamento 138
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, paragrafo 3, dopo "altre forme di sfruttamento sessuale," sono aggiunti i termini "compresa la pornografia,";

Or. en

Emendamento 139
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.	***"***3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. ***Comprende inoltre casi di interazioni in presenza e atti intimi commessi a distanza tramite l'uso***

improprio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.";

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 140
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"6 bis. Lo sfruttamento di cui al presente articolo include atti commessi a distanza tramite l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.";

Or. en

Emendamento 141
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"6 bis. Lo sfruttamento di cui al presente articolo include casi di interazioni in presenza e atti commessi a distanza tramite l'uso improprio di tecnologie e

mezzi elettronici.";

Or. en

Emendamento 142
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	È inserito l'articolo seguente:
	"1. Gli Stati membri forniscono risorse adeguate e strutture specializzate per le vittime effettive e presunte della tratta, tra cui le donne e i minori non accompagnati e separati, e garantiscono posti sicuri nei centri di accoglienza. Gli Stati membri assicurano la presenza nelle strutture di accoglienza di personale formato in materia di genere e forniscono assistenza e finanziamenti adeguati alle organizzazioni della società civile che prestano la loro collaborazione in tale ambito.
	2. Gli Stati membri concedono automaticamente asilo alle vittime della tratta di esseri umani; i rimpatri sono problematici, in quanto può essere difficile per i rimpatriati rientrare nella comunità di origine e, nel peggiore dei casi, le vittime possono persino essere re-immesse nella tratta o punite e discriminate.
	3. Gli Stati membri tengono conto dei casi speciali; ad esempio, i grandi eventi sportivi incrementano la tratta di esseri umani e gli Stati membri devono adottare tutte le misure di prevenzione a tale riguardo.".

Or. en

Emendamento 143
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), sono aggiunti i termini seguenti:
a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori;	***"***a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori ***e le persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva o sensoriale***;***";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 144
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
	"a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno i minori e le vittime in una situazione di dipendenza o affette da una disabilità fisica, psichica, intellettiva o sensoriale;";

Or. en

Emendamento 145
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta una nuova lettera:
	"a bis) sia stato commesso collocando un minore in un istituto di accoglienza o di tipo chiuso o approfittando della vulnerabilità dei minori che già vivono in tali istituti;";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con l'articolo 2, paragrafo 3, e con l'articolo 18 bis.

Emendamento 146
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 4, paragrafo 2, dopo la lettera d) è aggiunta una nuova lettera:
	"d bis) sia stato commesso mediante tecnologie dell'informazione o della comunicazione, condividendo o minacciando di condividere con altri utenti immagini, video o altri materiali legati allo sfruttamento della vittima o

inviando messaggi con l'intenzione di mantenere la vittima in una situazione di sfruttamento, di mettere la vittima in una condizione di vulnerabilità, di causare danni psicologici o di ottenere vantaggi economici.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con gli articoli 2 bis e 18 bis proposti dalla Commissione.

Emendamento 147
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettere d bis, d ter e d quater (nuove)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater) all'articolo 4, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere d bis), d ter) e d quater) seguenti:
	"d bis) sia stato commesso inducendo la vittima ad assumere o utilizzare droghe, alcolici o altre sostanze inebrianti o a subirne l'influenza;
	d ter) abbia causato la morte della vittima o arrecato un grave danno fisico o psicologico alla vittima;
	d quater) sia stato commesso da un soggetto già condannato per reati della stessa indole.";

Or. en

Emendamento 148
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) sia stato commesso creando contenuti sessualmente espliciti in cui figuri una vittima della tratta e condividendoli con un pubblico più ampio attraverso tecnologie e mezzi elettronici.

Or. en

Emendamento 149
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera e) seguente:
	"e) sia stato commesso inducendo la vittima ad assumere o utilizzare droghe, alcolici o altre sostanze inebrianti o a subirne l'influenza.";

Or. en

Emendamento 150
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo in vigore	*Emendamento*
	"e) sia stato commesso creando contenuti sessualmente espliciti in cui figuri una

vittima della tratta e condividendoli con un pubblico più ampio attraverso tecnologie e mezzi elettronici.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 151
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
	"e) sia stato commesso da un soggetto già condannato per reati della stessa indole.";

Or. en

Emendamento 152
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f) sia stato commesso in contesti migratori, in particolare compiendo gli atti in modo tale da esporre le persone a un pericolo per la loro vita o sicurezza o sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti.

Or. en

Emendamento 153
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la lettera f) seguente:
	"f) sia stato commesso creando contenuti sessualmente espliciti in cui figuri una vittima della tratta e condividendoli con un pubblico più ampio attraverso mezzi elettronici.";

Or. en

Emendamento 154
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 4 è aggiunto un nuovo paragrafo:
	"4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, oltre alle pene di cui ai paragrafi 1 e 2, gli atti dolosi e i mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e lo sfruttamento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, siano punibili con sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità e alla durata del danno causato alla vittima della tratta di esseri umani, nonché ai vantaggi economici derivanti dalla commissione del reato.";

Or. en

Emendamento 155
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 4 è aggiunto un nuovo paragrafo:
	"4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2 o 3 comportino la perdita di qualsiasi permesso di soggiorno europeo o nazionale e l'espulsione immediata dei cittadini di paesi terzi in seguito alla rigorosa applicazione delle pene stabilite.";

Or. en

Emendamento 156
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies) è inserito l'articolo 4 ter seguente:
	"Responsabilità delle persone fisiche
	Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che commettono un reato di cui all'articolo 2 possano essere ritenute responsabili a norma del diritto civile, se del caso, per qualsiasi danno o pregiudizio causato da tale reato e,

conformemente al diritto nazionale, possano essere tenute a risarcire le persone che hanno subito tale danno o pregiudizio.";

Or. en

Emendamento 157
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 5 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater) all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono così modificati:
	"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 18 bis commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:
	a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
	b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
	c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
	2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 18 bis da parte di una

persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con l'articolo 6 proposto dalla Commissione.

Emendamento 158
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 5 – paragrafi 2 bis (nuovo) e 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 sexies) all'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche che commettono un reato di cui all'articolo 2 possano essere ritenute responsabili a norma del diritto civile, se del caso, per qualsiasi danno o pregiudizio causato da tale reato e, conformemente al diritto nazionale, possano essere tenute a risarcire le persone che hanno subito tale danno o pregiudizio.
	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme online possano essere ritenute responsabili a norma del diritto civile nel caso in cui non rimuovano prontamente contenuti illegali connessi alla tratta di esseri umani che sono stati segnalati dagli utenti o individuati dal monitoraggio effettuato di propria iniziativa delle piattaforme.";

Or. en

Emendamento 159
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 5 è aggiunto un nuovo paragrafo:
	"4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche che gestiscono, amministrano o controllano siti web che offrono servizi sessuali, a prescindere dal luogo in cui sono registrate a norma di legge, possano essere chiamate a rispondere della pubblicizzazione di minori per servizi sessuali sui loro siti web.";

Or. en

Emendamento 160
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater) all'articolo 5 è aggiunto un nuovo paragrafo:
	"4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche che gestiscono, amministrano o controllano siti web che offrono servizi sessuali, a prescindere dal luogo in cui sono registrate a norma di legge, possano essere chiamate a rispondere della pubblicizzazione di minori per servizi sessuali sui loro siti

web.";

Or. en

Emendamento 161
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies) dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 5 bis
	Misure per reprimere la tratta agevolata dalla tecnologia
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le piattaforme online ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE, a prescindere dal luogo in cui sono registrate a norma di legge, i cui servizi sono utilizzati per agevolare o commettere atti nel territorio degli Stati membri, attuino le misure seguenti:
	a) applichino meccanismi di verifica dell'età almeno dei soggetti seguenti:
	i) i visitatori di siti web con contenuti sessualmente espliciti;
	ii) le persone che caricano contenuti su siti a rischio più elevato, quali siti di servizi sessuali o siti pornografici;
	iii) le persone ritratte in materiali sessualmente espliciti;
	b) applichino meccanismi di verifica del consenso delle persone ritratte in contenuti pornografici e sessualmente espliciti caricati su qualsiasi piattaforma

online prima della loro distribuzione;

c) applichino meccanismi di richiesta di rimozione dei contenuti chiari e accessibili al pubblico ai materiali sessualmente espliciti per i quali non è stato prestato il consenso.";

Or. en

Emendamento 162
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i beni confiscati siano utilizzati per finanziare i servizi per le vittime e per investire ulteriormente nelle indagini e nel perseguimento dei casi di tratta.";

Or. en

Emendamento 163
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 7 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di reperire, congelare, gestire e confiscare,	***1.*** Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di reperire, congelare, gestire e confiscare,

conformemente alla direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][32], i proventi derivanti dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.	conformemente alla direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][32], i proventi derivanti dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i beni strumentali e i proventi congelati e confiscati provenienti dai reati di cui all'articolo 2 siano utilizzati in via prioritaria per fornire alle vittime sostegno, assistenza e protezione, anche attraverso il loro risarcimento diretto. Ove non sia possibile utilizzare i beni strumentali e i proventi congelati e confiscati per fornire sostegno, assistenza e protezione direttamente alle vittime dei reati di cui all'articolo 2, i beni congelati e confiscati sono utilizzati a fini sociali, in particolare mediante l'assegnazione a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale volte ad assistere e sostenere le vittime della tratta. I beni congelati e confiscati non devono costituire l'unico mezzo per risarcire, sostenere o assistere le vittime. Gli Stati membri istituiscono a tal fine un apposito fondo nazionale per le vittime della tratta.
[32] COM(2022) 245.	[32] COM(2022) 245.

Or. en

Emendamento 164
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 7 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di reperire, congelare, gestire e confiscare, conformemente alla direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][32], i proventi derivanti dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.	***all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:***
	"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di reperire, congelare, gestire e confiscare, conformemente alla direttiva UE/XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni][32], i proventi derivanti dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per invertire l'onere della prova, al fine di agevolare il congelamento e la confisca nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3.";
[32] COM(2022) 245.	[32] COM(2022) 245.

Or. en

Emendamento 165
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
	"Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per garantire che le autorità nazionali competenti non escludano le vittime della tratta di esseri umani dalle misure di sostegno, né le perseguano o impongano loro sanzioni amministrative o penali in ragione del loro status di soggiorno, immigrazione o lavoro o del loro coinvolgimento in attività che sono state costrette a compiere come conseguenza di uno degli atti di cui all'articolo 2.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le decisioni delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni relative alla protezione e al sostegno delle vittime della tratta, anche mediante la regolarizzazione del loro status di soggiorno, migrazione o lavoro, non siano subordinate alla collaborazione delle vittime nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo per reati connessi alla loro condizione di vittime di tratta.
	3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le vittime della tratta di esseri umani non siano trattenute, accusate o perseguite per illeciti amministrativi o penali né escluse dalle misure di sostegno a causa della loro decisione di non collaborare con le autorità responsabili delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale.";

Emendamento 166
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
	"Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in atti illeciti che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione relativa all'applicazione di disposizioni di cui al paragrafo 1 sia presa a seguito di una valutazione individuale condotta da funzionari formati e qualificati.
	3. In caso di coinvolgimento di minori in attività illecite che sono stati costretti a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano procedure speciali per stabilire se siano necessari il trattenimento, l'esercizio dell'azione penale e l'applicazione di eventuali pene per il loro coinvolgimento.";
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione

implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 8 della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza. La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 167
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
	"Articolo 8 Impunibilità delle vittime
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, compresi specifiche disposizioni penali e specifici orientamenti in materia di azione penale, per garantire che le vittime della tratta di esseri umani non siano ritenute responsabili a norma del diritto penale, civile o amministrativo e non siano trattenute, accusate, perseguite o altrimenti punite per il loro coinvolgimento in attività illecite, comprese attività criminali, nella misura in cui tale coinvolgimento sia una conseguenza diretta della loro condizione di vittime della tratta di esseri umani.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'interruzione di qualsiasi procedimento nei confronti di una vittima della tratta di esseri umani e la cessazione di qualsiasi limitazione dei suoi diritti, compresa la privazione della

sua libertà, qualora le autorità competenti abbiano individuato motivi per l'applicazione della disposizione di impunibilità.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la cancellazione dei provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e l'annullamento delle eventuali sanzioni irrogate, comprese sanzioni pecuniarie o altre sanzioni amministrative, qualora le autorità competenti abbiano erroneamente omesso di applicare la disposizione di impunibilità e sia stato avviato un procedimento penale, civile o amministrativo o sia stata pronunciata una condanna nei confronti di una vittima della tratta di esseri umani.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'applicazione del principio di impunibilità non sia subordinata alla collaborazione della vittima nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione relativa all'applicazione della disposizione di impunibilità sia presa a seguito di una valutazione individuale condotta da funzionari formati e qualificati.";

Or. en

Emendamento 168
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per garantire che le vittime della tratta di esseri umani non siano trattenute, accusate, perseguite o che non siano loro irrogate sanzioni pecuniarie a causa dell'illegalità del loro ingresso o soggiorno negli Stati membri di transito o di destinazione o per altre violazioni del diritto dell'immigrazione, né per il loro coinvolgimento in attività illecite nella misura in cui tale coinvolgimento è una conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti procedimenti e procedure per il ricevimento e l'esame delle domande di asilo delle vittime della tratta di esseri umani e affinché il principio di non respingimento sia sostenuto e rispettato in ogni momento, a prescindere dall'illegalità dell'ingresso o del soggiorno negli Stati membri di transito o di destinazione o da altre violazioni del diritto dell'immigrazione e indipendentemente dallo status della persona, ad esempio qualora questa sia priva di documenti o apolide.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con gli emendamenti 5 e 11.

Emendamento 169
Patricia Chagnon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8	***"***Articolo 8
Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime	Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, ***per conferire alle*** autorità nazionali competenti ***il potere*** di non perseguire ***né*** imporre sanzioni ***penali*** alle vittime della tratta di esseri umani ***coinvolte in attività criminali*** che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.	***1.*** Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, ***affinché le*** autorità nazionali competenti ***abbiano il diritto*** di non perseguire ***o*** imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani ***per la loro partecipazione ad atti illeciti*** che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2***, di interrompere di conseguenza qualsivoglia azione penale nei confronti delle vittime, di porre fine a qualunque limitazione dei diritti delle vittime, di annullare le relative pene e di eliminare dai loro casellari giudiziali e penali le condanne per gli atti che le vittime hanno commesso come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2***.
	2. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che le decisioni delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 siano condizionate alla volontà della vittima di cooperare nel quadro dell'indagine, dell'azione penale o del processo.
	3. Nel caso dei minori, è vietata la detenzione, l'azione penale e l'applicazione di sanzioni per le attività illecite che sono stati costretti a compiere come conseguenza di uno degli atti di cui all'articolo 2. Se del caso e qualora non esista ancora, gli Stati membri istituiscono un'autorità giudiziaria specifica per i minori."

Direttiva 2011/36/UE

Emendamento 170
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 bis) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che ***sono state costrette a compiere*** come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.	***"1.*** Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti ***designate*** il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che ***hanno compiuto in condizione di sfruttamento*** come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.
	2. Conformemente al principio di non discriminazione, al principio di protezione delle vittime e al diritto a un accesso effettivo alla giustizia, gli Stati membri provvedono affinché a tutte le vittime si applichino misure di sostegno e prevenzione al fine di evitarne la rivittimizzazione.
	3. Gli Stati membri promuovono una stretta collaborazione tra le autorità di contrasto e le organizzazioni non governative competenti, in particolare quelle che hanno già un rapporto di fiducia con le autorità di contrasto europee e nazionali, al fine di favorire un legame tra le vittime e le autorità di contrasto alla luce dell'importanza della testimonianza delle vittime e della loro volontà di collaborare per perseguire gli

atti di cui agli articoli 2 e 3.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 171
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 8

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 8 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.	***"1.*** Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali competenti adottino le decisioni di cui al paragrafo 1 in funzione dell'efficace cooperazione della vittima nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, se tale condizionalità è ritenuta necessaria per l'esercizio dell'azione penale da parte delle autorità competenti.
	3. Conformemente al principio di non discriminazione, al principio di protezione delle vittime e al diritto a un accesso effettivo alla giustizia, gli Stati membri provvedono affinché a tutte le vittime si

applichino misure di sostegno e prevenzione al fine di evitarne la rivittimizzazione.

4. Gli Stati membri promuovono una stretta collaborazione tra le autorità di contrasto e le organizzazioni non governative competenti, che hanno già un rapporto di fiducia consolidato con le autorità di contrasto europee e nazionali, al fine di favorire un legame tra le vittime e le autorità di contrasto alla luce dell'importanza della testimonianza delle vittime e della loro volontà di collaborare per perseguire gli atti di cui agli articoli 2 e 3.";

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 172
Patricia Chagnon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 8 bis (nuovo) Le vittime presunte devono collaborare con le autorità di contrasto degli Stati membri per contribuire allo smantellamento delle reti criminali. Nel caso di una collaborazione, è necessario garantire che le vittime presunte non siano perseguite in sede penale e amministrativa. È pertanto necessario rivedere la direttiva 2011/36/UE al fine di garantire che il mancato esercizio dell'azione penale, la mancata applicazione di sanzioni e il sostegno alle vittime non siano subordinati alla loro cooperazione nel quadro delle indagini, dell'azione penale

o del processo."

Or. fr

Emendamento 173
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	"3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria. Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, quali autorità di contrasto, personale sanitario, servizi sociali, servizi di assistenza generale e specialistica e autorità giudiziarie, ricevano una formazione basata su dati concreti e informazioni mirate ad un livello adeguato ai loro contatti con le vittime, al fine di consentire loro di individuare, prevenire e affrontare i casi di tratta di esseri umani ed evitare la rivittimizzazione. Tale formazione è elaborata in consultazione con i servizi di assistenza specialistica per le donne e i servizi di assistenza specializzati in vittime della tratta di esseri umani, si basa sui diritti umani e sui diritti dei minori, è incentrata sulle vittime e tiene conto del sesso, della disabilità, dell'origine etnica, del linguaggio, delle specificità dei minori nonché dei traumi subiti.";
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione

implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza. La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 174
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 bis) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria.	***"***3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria. ***Gli Stati membri garantiscono la creazione di unità specializzate nella repressione della tratta in seno alle forze di polizia e alle autorità responsabili dell'azione penale degli Stati membri.";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 175
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/36/UE

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 9, il paragrafo 4 è così modificato:
	"4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2, 2 bis e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per individuare, prevenire, indagare e perseguire i reati di cui agli articoli 2, 2 bis e 3 siano proporzionate al reato commesso o all'accusa a carico dell'interessato e siano disposte nel rispetto delle misure procedurali di salvaguardia previste dal diritto nazionale e delle garanzie stabilite dall'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate dalle autorità competenti per svolgere le indagini o esercitare l'azione penale in relazione ai reati di cui all'articolo 2 bis rispettino il diritto delle vittime alla vita privata.";

Or. en

Emendamento 176
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione	***"***1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione

penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell'atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.

penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima ***o dal suo rappresentante legale*** e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione ***di accusa formale***.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell'atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria***, in maniera sensibile alle specificità di genere***.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036)

Emendamento 177
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
	l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione.	***"***1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima ***o dal suo rappresentante legale*** e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione ***o accusa formale***.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell'atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, qualora richiesto dalla natura dell'atto, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria.	3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria***, in maniera sensibile alle specificità di genere***.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.
	5. Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per garantire che le pene per i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano ridotte nel caso in cui un utilizzatore collabori volontariamente alle indagini.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali per un reato di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, se l'imputato collabora con le autorità e la testimonianza resa ha un'importanza sostanziale per il perseguimento di reati di cui agli articoli 2 e 3.";

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 178
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) all'articolo 11, il titolo è sostituito dal seguente:
	"Assistenza, sostegno e protezione alle vittime della tratta di esseri umani";

Or. en

Emendamento 179
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	3 ter) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva.	***"***1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva. ***Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso all'assistenza a titolo gratuito e in una lingua a loro comprensibile.";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 180
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo, stabilito dagli Stati membri sulla base di una valutazione individuale, successivamente alla conclusione del procedimento penale.";

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza. La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 181
Patricia Chagnon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 bis) l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
Articolo 11	***"***Articolo 11
Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani	Assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani
1. Gli Stati membri ***adottano*** le misure necessarie ***affinché le vittime ricevano*** assistenza e sostegno prima, durante e per un ***congruo*** periodo di tempo successivamente ***alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva***.	1. Gli Stati membri ***devono adottare*** le misure necessarie ***per fornire*** assistenza e sostegno prima, durante e per un periodo di tempo ***adeguato*** successivamente ***ai procedimenti penali e, se del caso, per accompagnare in via prioritaria nei rispettivi paesi di origine le vittime che sono state indotte, con l'inganno o con la forza, ad arrivare sul territorio di uno Stato membro***.***"***

Or. fr

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 182
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva.	***"***1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva ***con un approccio sensibile alle specificità dei minori e al genere***. ***L'assistenza e il sostegno devono essere disponibili anche se la vittima non intende formulare accuse.";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 183
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.	***"***2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva ***l'***assistenza e ***il*** sostegno ***specialistici necessari da un punto di vista fisico e psicologico*** non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3. ***Tutte le vittime devono essere indirizzate verso i necessari servizi di***

assistenza specializzati per le vittime affinché effettuino una valutazione individuale delle loro esigenze.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 184
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.	***"***2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno ***fisici e psicologici specialistici*** non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.***";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 185
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

	all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	"3. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo.";

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza. La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 186
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 ter) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe.	***"***3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo ***e si estendano oltre la durata delle indagini, ove necessario***, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 187
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – parte introduttiva
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) all'articolo 11, ***il paragrafo*** 4 ***è sostituito dal seguente***:	4) all'articolo 11, ***i paragrafi 1, 2, 3 e*** 4 ***sono sostituiti dai seguenti***:

Or. en

Emendamento 188
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -4
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-4) all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano un'assistenza, un sostegno e una protezione sensibili alle specificità di genere, anche prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di riprendersi da un punto di vista fisico e psicologico, sulla base di una valutazione individuale tempestiva che tenga conto anche di un'analisi dei rischi, e di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE e dalla presente direttiva.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona sia

considerata e trattata come una vittima e riceva assistenza, sostegno e protezione non appena le autorità competenti abbiano un ragionevole motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'assistenza, il sostegno e la protezione della vittima non siano subordinati alla volontà di quest'ultima di collaborare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario o nel processo. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, tra cui autorità di contrasto, personale sanitario, servizi sociali, servizi di assistenza generale e specializzata e autorità giudiziarie, ricevano una formazione basata su dati concreti e informazioni mirate ad un livello adeguato ai loro contatti con le vittime, al fine di consentire loro di individuare, prevenire e affrontare i casi di tratta di esseri umani ed evitare la vittimizzazione secondaria. Tale formazione è elaborata da una prospettiva intersezionale, in consultazione con i portatori di interessi, compresi i servizi di assistenza specializzati in vittime della tratta, ed è incentrata sulle vittime.";

Or. en

Emendamento 189
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o	***4) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***

amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.	*"*4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime. ***I meccanismi nazionali di orientamento comprendono una stretta cooperazione e istituiscono protocolli con le autorità nazionali competenti in materia di asilo per garantire che siano forniti protezione, sostegno e assistenza alle vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale, tenendo conto delle circostanze individuali della vittima, compresa l'eventualità che essa sia soggetta a discriminazioni fondate su motivi quali il genere, il sesso, la razza o l'origine etnica, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e i caratteri sessuali, o una combinazione di tali motivi. Gli Stati membri garantiscono il rispetto del principio di non respingimento e il diritto delle vittime di chiedere protezione internazionale.";***
	Or. en

Emendamento 190
Abir Al-Sahlani, Yana Toom, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2011/36/UE

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.	***4) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***
	"4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime. ***Inoltre, quando si occupano di vittime minorenni, segnatamente ragazze, i meccanismi di orientamento forniscono un sostegno particolarmente adatto alla loro vulnerabilità, come stabilito nel contesto della presente direttiva.";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna.

Emendamento 191
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti ***alla rapida*** identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.	***4) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***
	"4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti ***all'individuazione, all'***identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime ***presunte e identificate formalmente***, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime. ***L'individuazione e l'identificazione integrano un approccio articolato che prevede la partecipazione di molteplici portatori di interessi.";***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 192
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***adottano*** le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di	***4) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***

orientamento miranti ***alla rapida*** identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.	***"***4. Gli Stati membri ***sono incoraggiati ad adottare*** le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti ***all'individuazione, all'***identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime ***presunte e identificate formalmente***, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.***";***
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza.

Emendamento 193
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di

orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.	orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime. ***Nei casi che coinvolgono minori e vittime minorenni, i meccanismi di orientamento forniscono un sostegno particolarmente adatto alla loro vulnerabilità, come stabilito nel contesto della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 194
Patricia Chagnon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.	***"***4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime ***e, una volta conclusi i procedimenti giudiziari,***

per consentire loro in via prioritaria di ritornare nei rispettivi paesi di origine.";

Or. fr

Emendamento 195
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.	***4) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***
	"4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, meccanismi nazionali di orientamento miranti alla rapida identificazione, all'assistenza e al sostegno alle vittime, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, ***comprese le linee di assistenza telefonica,*** e a designare un punto di contatto nazionale per l'orientamento delle vittime.***";***

Or. en

Emendamento 196
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 bis
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"4 bis.
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'identificazione e l'orientamento delle vittime della tratta di esseri umani da parte delle autorità statali e dei funzionari pubblici competenti quali operatori di polizia, guardie di frontiera, funzionari competenti in materia di immigrazione e altri soggetti coinvolti nell'individuazione, nel trattenimento, nell'accoglienza e nella gestione di migranti irregolari, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati e apolidi, al fine di consentire un'identificazione rapida e accurata delle vittime della tratta di esseri umani.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con gli emendamenti 5 e 9.

Emendamento 197
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani

possano chiedere protezione internazionale o forme analoghe di protezione previste dalla legislazione nazionale, qualora sia sufficientemente accertata la loro volontà di collaborare con le autorità di contrasto nazionali.";

Or. en

Emendamento 198
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire l'identificazione e l'orientamento delle vittime della tratta di esseri umani nell'ambito delle procedure di protezione internazionale e tra i richiedenti protezione internazionale e provvedere affinché le vittime della tratta di esseri umani possano chiedere protezione internazionale o forme analoghe di protezione previste dalla legislazione nazionale, anche quando la vittima riceve assistenza e sostegno conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.";

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 11 della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza. La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 199
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter) Gli Stati membri devono provvedere affinché le vittime della tratta che sono richiedenti o beneficiari di protezione internazionale abbiano accesso alle misure di assistenza e sostegno previste dai regimi anti-tratta e di asilo.
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 11 della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza.

Emendamento 200
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e	***"***5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono ***un'assistenza a lungo termine e*** almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un

sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.	alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, ***l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro,*** nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.***";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 201
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 quater) all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.	***"***5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato. ***Sono inoltre necessarie misure di sostegno per garantire una protezione adeguata alle vittime minorenni che sono oggetto dei servizi di adozione e di assistenza sociale.";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 202

Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 septies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.	***"***5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato***, unitamente alle risorse necessarie per riprendersi sotto il profilo economico e sociale attraverso l'accesso alla formazione e all'occupazione*. ***Le vittime minorenni devono avere accesso a servizi specializzati di protezione e sostegno dei minori, compresi centri di accoglienza e strutture a misura di minore.";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 203
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

	4 bis) all'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
	"7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologia, fisica o sessuale.";

Or. en

Emendamento 204
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 ter) all'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità***, disturbi mentali o psicologici,*** o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologia, fisica o sessuale.	***"***7. ***I meccanismi di assistenza e protezione a disposizione delle vittime devono essere adattati al tipo di tratta o di sfruttamento di esseri umani subito e al profilo della vittima.*** Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologia, fisica o sessuale.***";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 205
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 quinquies) all'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologia, fisica o sessuale.	***"***7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze specifiche delle vittime, derivanti in particolare dall'eventuale stato di gravidanza, dallo stato di salute, da eventuali disabilità, disturbi mentali o psicologici, o dalla sottoposizione a gravi forme di violenza psicologia, fisica o sessuale. ***L'assistenza e il sostegno psicologici e fisici offerti devono pertanto integrare un approccio specifico per genere e sensibile alle specificità dei minori, se del caso, al fine di salvaguardare adeguatamente il benessere fisico e psichico delle vittime.";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 206
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"8. I servizi di assistenza alle vittime della tratta di esseri umani dispongono di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità, tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale.";

Emendamento 207
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter) all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"8. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza, sostegno e protezione delle vittime della tratta dispongano di capacità sufficienti per accogliere le vittime, tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale. Tali servizi sono forniti gratuitamente e in una lingua comprensibile alle vittime e includono la fornitura di informazioni su questioni giuridiche, sociali e pratiche, tra cui l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e l'orientamento verso servizi specializzati.
	9. Gli Stati membri provvedono affinché i familiari abbiano accesso all'assistenza, al sostegno e alla protezione in funzione delle loro esigenze e del grado di danno subito a causa del reato commesso nei confronti della vittima.
	10. Gli Stati membri adottano piani d'azione nazionali anti-tratta che comprendono:
	i) misure preventive, compresa un'analisi volta a individuare i settori economici e sociali in cui è presente un rischio di tratta;
	ii) lo sviluppo di regimi di dovuta diligenza che devono essere applicati dalle persone fisiche e giuridiche che operano nei settori economici e sociali in cui è stato individuato un rischio di tratta;

iii) strategie per monitorare la corretta applicazione dei regimi di dovuta diligenza sviluppati per gli specifici settori in cui è stato individuato un rischio di tratta, anche attraverso ispezioni e relazioni da parte delle autorità amministrative competenti, e relative misure di follow-up;

iv) misure per la raccolta sistematica di dati e l'elaborazione di statistiche conformemente all'articolo 19 bis della presente direttiva;

v) adeguati meccanismi per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti, nonché congrue risorse finanziarie, una formazione appropriata e adeguate capacità giuridiche a disposizione delle autorità competenti;

vi) strategie per l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire la re-immissione delle vittime nella tratta;

vii) procedure per monitorare e valutare periodicamente i risultati ottenuti attraverso l'attuazione dei piani d'azione nazionali anti-tratta.

I piani d'azione nazionali anti-tratta e le relazioni elaborate a seguito della loro attuazione sono accessibili al pubblico.";

Or. en

Emendamento 208
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Vittime della tratta che necessitano di protezione internazionale

1. Gli Stati membri destinano congrue risorse e adottano misure adeguate per individuare le vittime della tratta che necessitano di protezione internazionale, anche nell'ambito dei flussi migratori e dei punti di crisi. Le vittime sono informate del loro diritto di chiedere protezione internazionale alla prima occasione e in una lingua a loro comprensibile.

2. Gli Stati membri tengono conto, nell'ambito delle procedure di asilo, della specifica situazione di vulnerabilità delle vittime della tratta che necessitano di protezione internazionale, anche attraverso garanzie procedurali particolari a norma del regolamento (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE]. Tale valutazione è effettuata non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi o elementi per ritenere che la persona possa essere vittima della tratta.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire un esame completo delle domande di protezione internazionale delle vittime della tratta secondo la procedura di asilo stabilita dal regolamento (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE]. Gli Stati membri non esaminano tali domande nell'ambito di una procedura di frontiera.

4. Gli Stati membri garantiscono la complementarità tra i sistemi di protezione internazionale e le procedure per la protezione delle vittime della tratta. A tal fine sono istituiti meccanismi di

orientamento adeguati ed efficaci tra le autorità coinvolte nelle attività di repressione della tratta e quelle responsabili della concessione della protezione internazionale.

5. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) XX/YY del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX] in modo coerente, al fine di evitare il trasferimento delle vittime della tratta di esseri umani nel paese in cui sono state sfruttate al loro primo arrivo o in cui si trovano gli autori del reato, rendendole così più esposte al rischio di essere re-immesse nella tratta e di subire un nuovo trauma.

6. Alle vittime della tratta che necessitano di protezione internazionale non sono inflitte pene a causa del loro ingresso o soggiorno illegale nell'Unione europea.

7. Gli Stati membri provvedono affinché l'esame delle domande di protezione internazionale delle vittime della tratta e la valutazione del merito della domanda non siano legati a considerazioni riguardanti la volontà o la capacità della vittima di collaborare con le autorità nelle indagini penali e nel procedimento giudiziario.";

Or. en

Emendamento 209
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

4 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 ter

Vittime apolidi della tratta di esseri umani

1. Gli Stati membri tengono conto delle particolari esigenze di protezione delle persone apolidi o a rischio di apolidia, anche mediante l'introduzione di meccanismi volti a stabilire l'identità e lo status di nazionalità delle vittime della tratta al fine di evitare che divengano apolidi.

2. Gli Stati membri accertano se le vittime della tratta sono apolidi e adottano le misure necessarie per garantire loro assistenza, sostegno e protezione a norma dell'articolo 11.";

Or. en

Emendamento 210
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 sexies) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.	***"***2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti ***e sono fornite in una lingua ragionevolmente comprensibile alla vittima****.";*

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 211
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 sexies) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite ***se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti***.	***"***2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale ***in una lingua a loro comprensibile*** e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite.***";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 212
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 septies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 septies) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Gli Stati membri provvedono all'identificazione rapida dei minori vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale, al fine di garantire che tutti i minori che forniscono elementi che indichino che potrebbero essere a rischio di persecuzione siano identificati e indirizzati alle autorità nazionali competenti in materia di asilo a norma dell'articolo 11 bis.";

Or. en

Emendamento 213
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di segnalazione siano sicure, riservate e accessibili ai minori, in funzione della loro età e maturità.
	4. Gli Stati membri provvedono affinché alle vittime minorenni sia fornito sostegno psicologico, psicosociale, emotivo ed educativo in funzione della loro età e maturità. È inoltre fornito sostegno ai minori che sono stati testimoni della tratta o ai minori che sono stati privati di assistenza genitoriale a causa della tratta.";

Or. en

Emendamento 214
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 14, il paragrafo 1 è così modificato:
	"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso, prevedendo programmi volti a sostenere la sua transizione all'emancipazione e all'età adulta, nell'ottica di prevenirne la re-immissione nella tratta. Gli Stati membri forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente al diritto nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11. Gli Stati membri forniscono un alloggio alle vittime minorenni senza privarle della loro libertà.";

Or. en

Emendamento 215
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter) all'articolo 14, alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:
	"La presente disposizione si applica anche se il minore è vittima della tratta di esseri umani mentre è sotto la tutela di un istituto pubblico o privato.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 216
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 octies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 octies) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di segnalazione siano sicure, riservate e accessibili ai minori, in funzione della loro età e maturità.";

Or. en

Emendamento 217
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 nonies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 nonies) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti.	***"***2. Gli Stati membri provvedono, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale ***in una lingua a loro comprensibile*** e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti.***";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 218
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 decies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 decies) all'articolo 15, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ***ingiustificati*** dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;	***"***a) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;***";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 219
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 octies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato.	***"***1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato. ***Le autorità di contrasto devono essere adeguatamente formate per assistere e sostenere i minori non accompagnati.";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 220
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	"Gli Stati membri garantiscono che per i minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani sia nominato un tutore che li rappresenti, li assista e agisca per loro conto, a seconda dei casi, nell'ottica di salvaguardare i loro interessi e il loro benessere generale e in modo che il minore non accompagnato possa godere dei diritti previsti dalla presente direttiva e che siano adottate le misure necessarie per determinarne l'identità e la

	cittadinanza e per trovare la sua famiglia, a condizione che ciò sia nell'interesse superiore del minore.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 221
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 nonies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.	***"***4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia. ***Tale persona deve essere adeguatamente formata e specializzata in materia di vittime minorenni, in modo da tenere conto in particolare delle loro vulnerabilità ed esigenze. Se del caso, le autorità competenti in tutta l'UE collaborano per rintracciare la famiglia.";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 222

Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra loro in caso di scomparsa di minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani, al fine di trovarli e proteggerli.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4, e con gli emendamenti proposti dai correlatori al considerando 23 e all'articolo 16, paragrafo 3.

Emendamento 223
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter) all'articolo 17, il paragrafo 1 è così modificato ed è aggiunto il paragrafo 2:
	"1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti, compreso il diritto di chiedere un risarcimento all'autore del reato.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i beni

recuperati e le sanzioni amministrative pecuniarie siano utilizzati per risarcire le vittime.";

Or. en

Emendamento 224
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
	"Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso a sistemi di risarcimento efficaci, analoghi ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.";
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza.

Emendamento 225
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
	"Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il risarcimento concesso alle vittime della tratta di esseri umani a seguito di una decisione adottata nell'ambito di un procedimento penale o civile sia versato alla vittima immediatamente dopo l'adozione della decisione.";
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 17 della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza.

Emendamento 226
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 septies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 17

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 septies) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.	***"***Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti***, che non sono pienamente subordinati all'esercizio dell'azione penale.";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 227
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 17 bis
	Accesso alla giustizia
	Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma del diritto nazionale in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.";

Or. en

Emendamento 228
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 sexies) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"Gli Stati membri sono incoraggiati ad assegnare le risorse necessarie e ad adottare opportune misure, in particolare campagne e altri mezzi per rivolgersi ai potenziali utilizzatori e acquirenti, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di

	tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.";
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza.

Emendamento 229
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 bis) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri ***adottano le misure*** necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.	***"***1. Gli Stati membri ***assegnano le risorse*** necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, ***al personale competente in tutti i settori pertinenti e organizzano apposite campagne rivolte ai potenziali utilizzatori, trafficanti, acquirenti e venditori*** per scoraggiare e ridurre ***l'offerta e*** la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 230

Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 decies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.	***"***1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, ***prestando particolare attenzione alla dimensione online,*** per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani.***";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 231
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 sexies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 sexies) all'articolo 18, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 bis. Nel caso dei minori, gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di protezione dei minori, compresi gli istituti residenziali o di tipo chiuso, elaborino piani specifici per prevenire la tratta di esseri umani.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4, e con gli emendamenti proposti dai correlatori al considerando 23 e all'articolo 16, paragrafo 3.

Emendamento 232
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 septies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 septies) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	"Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani. In particolare, gli Stati membri adottano opportune misure volte ad accrescere la conoscenza, in particolare degli uomini e dei ragazzi, delle conseguenze di atteggiamenti, comportamenti e stereotipi di genere negativi che promuovono lo sfruttamento delle donne e delle ragazze e contribuiscono in tal modo alla tratta a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, compresa la tratta connessa alla produzione di pornografia e al materiale pedopornografico.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla

Commissione all'articolo 18 bis.

Emendamento 233
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 undecies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.	***"***2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione ***per le potenziali vittime, rivolti in particolare a donne e ragazze e ai potenziali utilizzatori, nonché misure di promozione dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze digitali con modalità sensibili alle specificità di genere e a misura di minore***, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa ***come le piattaforme online***, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.***";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 234
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 undecies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 undecies) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ***ove opportuno*** in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.	***"***2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altre parti in causa, ***compresi partenariati con il settore privato,*** intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori ***e le persone con disabilità***, diventino vittime della tratta di esseri umani.***";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 235
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 ter) all'articolo 18, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Inoltre, gli Stati membri adottano opportune misure supplementari, quali ad esempio programmi educativi e campagne di informazione e sensibilizzazione, volte ad accrescere la conoscenza, in particolare degli uomini e dei ragazzi, delle conseguenze di atteggiamenti, comportamenti e stereotipi di genere negativi che promuovono lo sfruttamento delle donne e delle ragazze e contribuiscono in tal modo alla tratta a fini di sfruttamento della prostituzione o

di altre forme di sfruttamento sessuale, compresa la tratta connessa alla produzione di pornografia e al materiale pedopornografico.";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 236
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 quinquies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies) all'articolo 18 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le campagne di sensibilizzazione siano incentrate sulle vittime e mirino a migliorare la comprensione da parte del pubblico dei fattori alla base della tratta, prestando particolare attenzione alla sua dimensione di genere, alla discriminazione basata sull'origine razziale ed etnica e alle situazioni di vulnerabilità, nonché a contrastare gli stereotipi dannosi e a modificare le consuetudini che giustificano lo sfruttamento e l'abuso.
	2 ter. Gli Stati membri adottano misure volte al compimento di ricerche qualitative approfondite per analizzare il rapporto tra le situazioni di vulnerabilità e l'esposizione ai rischi di tratta, comprese attività di ricerca finalizzate a esaminare il nesso tra il genere e le situazioni di tratta, in particolare per quanto riguarda le forme meno visibili della tratta quali la servitù domestica e il prelievo di organi, tenendo conto di un approccio

	intersezionale. Le attività di ricerca prendono inoltre in esame le cause alla base, la prevalenza, l'impatto, le vittime, gli autori del reato, le manifestazioni, i canali e la necessità di servizi di sostegno e protezione.";

Or. en

Emendamento 237
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 duodecies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	4 duodecies) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.	***"***3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare***, sensibile alle specificità dei minori, alla disabilità e al genere,*** dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.***";***

Or. en

(Direttiva 2011/36/UE)

Emendamento 238
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 septies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 septies) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	"Gli Stati membri sono incoraggiati ad assegnare le risorse necessarie per erogare la formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.";
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza.

Emendamento 239
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	6 quater) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio,	***"***3. Gli Stati membri promuovono la formazione ***obbligatoria*** regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima

affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.	linea sul territorio, ***i funzionari dei servizi di assistenza sociale, gli assistenti sociali e il personale ospedaliero,*** affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.***";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 240
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.	***"***3. Gli Stati membri promuovono la formazione ***specialistica*** regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, ***i giudici, i funzionari dei servizi di assistenza sociale, gli assistenti sociali e il personale ospedaliero,*** affinché siano in grado di individuare le vittime e le potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.***";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 241
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 octies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 octies) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"4 bis. Gli Stati membri prevedono misure di contrasto della tratta di esseri umani nell'ambito dei loro piani di risposta di emergenza e agevolano la cooperazione e il coordinamento tra loro al fine di prevenire e ridurre i casi di tratta di esseri umani in tali contesti.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 242
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5. Gli Stati membri predispongono meccanismi di denuncia efficaci, accessibili e indipendenti per prevenire le violazioni dei diritti del lavoro e le condizioni di lavoro precarie. Tali meccanismi contribuirebbero all'individuazione rapida, all'assistenza e al sostegno delle vittime della tratta. Le denunce possono essere presentate da terzi, quali ONG, sindacati o

	organizzazioni dei lavoratori migranti, per conto della vittima, a condizione che quest'ultima abbia prestato il proprio consenso. La presentazione di una denuncia non deve comportare rappresaglie nei confronti della vittima, in particolare per quanto riguarda il suo status di immigrazione. Ciò comprende la protezione da sanzioni pecuniarie e altre sanzioni amministrative, dal perseguimento per reati connessi all'immigrazione, dall'arresto, dal trattenimento e dall'espulsione. Gli Stati membri provvedono affinché le denunce presentate a norma del presente paragrafo siano prontamente oggetto di esame e di indagini e ricevano un seguito adeguato, se del caso anche mediante l'applicazione di sanzioni amministrative.";

Or. en

Emendamento 243
Yana Toom, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani***	Reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***sessuale***

Or. en

Emendamento 244
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE

Articolo 18 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo*** alla tratta di esseri umani	Reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***in relazione*** alla tratta di esseri umani

Or. en

Emendamento 245
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***nella consapevolezza che chi presta tali servizi è*** vittima ***di un reato relativo alla*** tratta di esseri umani	Reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento ***prestati da una*** vittima ***della*** tratta di esseri umani

Or. en

Emendamento 246
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati riguardanti l'***uso*** di servizi ***oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali*** servizi ***è vittima di un reato relativo alla tratta di esseri umani***	Reati riguardanti l'***acquisto*** di servizi ***sessuali, l'acquisto di organi umani e l'acquisto di*** servizi ***derivanti dalla schiavitù***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate al considerando 9.

Emendamento 247
Yana Toom, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano ***le*** misure ***necessarie*** per qualificare come reato l'uso ***consapevole*** di servizi oggetto dello sfruttamento ***di cui all'articolo 2, prestati da una persona che*** è vittima ***di uno dei reati di cui al medesimo articolo***.	1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano misure per qualificare come reato l'uso di servizi oggetto dello sfruttamento ***della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale nei casi in cui l'utilizzatore di tali servizi era consapevole o avrebbe potuto ragionevolmente supporre che chi presta i servizi*** è vittima ***della tratta***. ***Nei casi in cui la vittima è un minore, l'utilizzatore è considerato penalmente responsabile, a prescindere dalla sua consapevolezza della condizione o dell'età della vittima.***

Or. en

Emendamento 248
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani	1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani

diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso ***consapevole*** di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2***,*** ***prestati da una persona che*** è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo.	diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso ***doloso*** di servizi ***o materiali audiovisivi*** oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2 ***o che ne costituiscono il risultato, nella consapevolezza che chi presta tali servizi o compare in tali materiali audiovisivi*** è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo***, in conformità delle disposizioni di diritto penale e delle prassi giuridiche***.

Or. en

Emendamento 249
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come ***reato l'uso consapevole di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo.***	1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come ***reati le condotte seguenti:***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate ai considerando 9, 9 bis e 9 ter. Le tipologie dei reati di tratta variano in larga misura. Per questo motivo è necessario operare una distinzione tra di essi e quindi dividere il presente articolo in più articoli diversi.

Emendamento 250

Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso ***consapevole*** di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2***, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo***.	1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 251
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso ***consapevole*** di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2***, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo***.	1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 252
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso ***consapevole*** di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2***, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo***.	1. Per far sì che la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso di servizi ***di persone*** oggetto dello sfruttamento ***della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento*** di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 253
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 18 bis, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"1 bis. Al fine di scoraggiare la domanda di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, gli Stati membri provvedono affinché siano punibili come reati le condotte dolose seguenti:
	a) il reclutamento, l'assunzione o l'istigazione di un'altra persona affinché si prostituisca;
	b) l'ottenimento di qualsiasi profitto dalla prostituzione di un'altra persona.";

Or. en

Emendamento 254
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) lo sfruttamento mediante l'acquisto di servizi sessuali, conformemente all'articolo 2 della presente direttiva. Ciò include la richiesta, l'accettazione o l'ottenimento di qualsiasi rapporto sessuale con una persona che esercita la prostituzione, in cambio di una remunerazione immediata o della promessa di una remunerazione oppure in cambio di qualsiasi tipo di compenso di natura non economica o della promessa di un simile compenso;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate al presente articolo e al considerando 9. Le tipologie dei reati di tratta variano in larga misura. Per questo motivo è necessario operare una distinzione tra di essi e quindi dividere il presente articolo in più articoli diversi.

Emendamento 255
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per gli altri casi di sfruttamento di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per qualificare come reato l'uso di detti servizi

quando l'utilizzatore sapeva o avrebbe potuto ragionevolmente sapere che la persona era vittima di tale sfruttamento.

Or. en

Emendamento 256
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'uso dei servizi o dei materiali audiovisivi di cui al paragrafo 1 comprende gli atti compiuti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Or. en

Emendamento 257
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) lo sfruttamento mediante prelievo di organi umani da un donatore vivente o deceduto, in cambio di una remunerazione o di qualsiasi tipo di compenso di natura non economica da corrispondersi al donatore vivente o a un terzo, conformemente all'articolo 2 della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate al presente articolo e al considerando 9 bis. Le tipologie dei reati di tratta variano in larga misura. Per questo motivo è necessario operare una distinzione tra di essi e quindi dividere il presente articolo in più articoli diversi.

Emendamento 258
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) lo sfruttamento mediante l'acquisto di servizi derivanti dalla schiavitù, dalla servitù o da pratiche analoghe alla schiavitù, conformemente all'articolo 2 della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate al presente articolo e al considerando 9 bis. Le tipologie dei reati di tratta variano in larga misura. Per questo motivo è necessario operare una distinzione tra di essi e quindi dividere il presente articolo in più articoli diversi.

Emendamento 259
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) i reati riguardanti l'uso di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato relativo alla tratta di

esseri umani;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate al presente articolo e ai considerando 9, 9 bis e 9 ter. Le tipologie dei reati di tratta variano in larga misura. Per questo motivo è necessario operare una distinzione tra di essi e quindi dividere il presente articolo in più articoli diversi.

Emendamento 260
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) l'acquisto di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima della tratta in relazione a qualsiasi tipo di sfruttamento di cui all'articolo 2, ad eccezione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate al presente articolo. Le tipologie dei reati di tratta variano in larga misura. Per questo motivo è necessario operare una distinzione tra di essi e quindi dividere il presente articolo in più articoli diversi.

Emendamento 261
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati istituiti conformemente al paragrafo 1 siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati istituiti conformemente al paragrafo 1***, lettere a), b), c) ed e),*** siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate al presente articolo. Le tipologie dei reati di tratta variano in larga misura. Per questo motivo è necessario operare una distinzione tra di essi e quindi dividere il presente articolo in più articoli diversi.

Emendamento 262
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati istituiti conformemente ***al paragrafo*** 1 siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati istituiti conformemente ***ai paragrafi*** 1 ***e 2*** siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 263
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati istituiti conformemente ***al paragrafo*** 1 siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati istituiti conformemente ***ai paragrafi*** 1 ***e 2*** siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 264
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati istituiti conformemente ***al paragrafo*** 1 siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati istituiti conformemente ***ai paragrafi*** 1 ***e 1 bis*** siano punibili con pene e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 265
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'articolo 18 bis, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"2 bis. Gli Stati membri valutano altresì la possibilità di adottare misure nei confronti di quanti richiedano, accettino o ottengano un atto sessuale da una persona in cambio di un compenso, della promessa di un compenso, della fornitura

di un vantaggio in natura o della promessa di un simile vantaggio.";

Or. en

Emendamento 266
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono imporre misure supplementari di controllo del processo di produzione dei beni e dei servizi oggetto di sfruttamento di cui all'articolo 2, qualora ciò non sia possibile solo mediante il diritto penale.

Or. en

Emendamento 267
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) è inserito l'articolo 18 ter seguente:
	"Articolo 18 ter
	Misure per prevenire la tratta agevolata dalle tecnologie dell'informazione
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le piattaforme online, quali definite all'articolo 2, lettera h), del regolamento relativo a un mercato unico dei servizi

digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), i cui servizi sono utilizzati per agevolare o compiere atti di sfruttamento ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva, effettuino un monitoraggio dei materiali di sfruttamento e dell'uso improprio delle piattaforme, rimuovano i contenuti illegali e li conservino ai fini delle indagini e del perseguimento di atti illeciti e segnalino i contenuti illegali alle autorità competenti/designate.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare la responsabilità delle piattaforme online in relazione alla tratta di esseri umani esercitata su tali piattaforme o agevolata dalle stesse nei casi in cui le piattaforme erano a conoscenza della tratta o avrebbero dovuto ragionevolmente supporne l'esistenza.

3. Gli Stati membri incaricano l'autorità nazionale competente per la regolamentazione di internet di esercitare il controllo sulle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 2 bis.

Emendamento 268
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Gli Stati membri elaborano, adottano e attuano periodicamente piani d'azione nazionali per reprimere la tratta di esseri umani, consultando e coinvolgendo le organizzazioni della società civile e il coordinatore anti-tratta dell'UE. I piani d'azione nazionali devono includere misure volte a rafforzare lo scambio di informazioni e intelligence sulla tratta transnazionale di esseri umani."

Or. en

Emendamento 269
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
	"Articolo 19
	Coordinatori nazionali anti-tratta
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire coordinatori nazionali anti-tratta e fornire loro le risorse necessarie per espletare efficacemente le loro funzioni. Il coordinatore nazionale anti-tratta opera in stretta collaborazione con altri organi e organismi nazionali, regionali e locali competenti, in particolare i meccanismi di orientamento e i punti di contatto nazionali, e con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore.
	2. Il coordinatore nazionale anti-tratta coadiuva l'amministrazione pubblica nell'elaborazione di politiche coerenti ed efficaci, compresi i piani d'azione

nazionali di cui all'articolo 19 quater, per assistere, sostenere e proteggere le vittime. Il coordinatore nazionale anti-tratta è responsabile dello svolgimento di valutazioni delle cause alla base e delle tendenze della tratta di esseri umani, della misurazione dei risultati delle azioni di repressione della tratta, compresa almeno l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 19 bis, della valutazione dell'impatto di tali misure sui diritti delle vittime e dell'elaborazione di relazioni. Tali compiti consentono di individuare le carenze e di migliorare e sviluppare ulteriormente le misure volte a prevenire e reprimere la tratta di esseri umani.

3. Gli Stati membri possono inoltre istituire relatori nazionali indipendenti o meccanismi equivalenti per monitorare l'impatto delle misure di repressione della tratta, presentando all'autorità nazionale competente relazioni annuali e relazioni monografiche su questioni considerate gravi, urgenti o meritevoli di un'attenzione particolare e ricevendo reclami sul funzionamento degli organi e degli organismi incaricati della repressione della tratta.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4. Al fine di rafforzare la governance e l'efficienza delle misure di repressione della tratta di esseri umani, è necessario istituire o designare a livello degli Stati membri un organismo che abbia l'obiettivo esplicito di coordinare e contribuire al rafforzamento e allo sviluppo di risposte strategiche adeguate. In tale contesto viene inoltre precisato che i relatori nazionali hanno un ruolo maggiormente indipendente, incentrato sull'individuazione dei problemi di attuazione.

Emendamento 270
Maria Walsh, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19

Testo in vigore	*Emendamento*
	7 bis) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni.	***"***Gli Stati membri adottano ***prontamente*** le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni. ***Per garantire che i dati pertinenti siano raccolti in modo accurato è necessario il coordinamento tra tutti i soggetti interessati, compresi i servizi sanitari, gli assistenti sociali e gli operatori di polizia.";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:it:PDF)

Emendamento 271
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 terdecies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19

Testo in vigore	*Emendamento*
	l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle	***"***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta di esseri umani, misurare i risultati delle

azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni.	azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e di presentare relazioni. ***Le informazioni e i dati sono raccolti in collaborazione con le pertinenti agenzie dell'UE per garantire un'efficace cooperazione transfrontaliera.";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 272
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quater) è inserito l'articolo 19 bis seguente:
	"Articolo 19 bis
	Meccanismi nazionali di orientamento per l'individuazione, l'identificazione e la protezione
	Gli Stati membri istituiscono meccanismi nazionali di orientamento a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, dotati di competenze almeno nei settori seguenti:
	a) individuazione, definizione di norme minime comuni, adeguamento delle procedure alle diverse forme di sfruttamento contemplate dalla presente direttiva ed elaborazione di piani di emergenza per i contesti sensibili;
	b) individuazione, promozione, coordinamento e, se del caso, finanziamento di programmi di identificazione, nonché sviluppo di strumenti di valutazione dei rischi, anche

nell'ambito delle crisi umanitarie;

c) protezione, istituzione di meccanismi vincolanti volti ad armonizzare l'assistenza alle vittime e le norme minime comuni nell'ambito dei centri e dei programmi di accoglienza, compreso l'orientamento delle vittime verso specifici centri di accoglienza e/o risorse di sostegno psicosociale;

d) coordinamento dei molteplici portatori di interessi per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci e un'attuazione coerente dei piani d'azione nazionali.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 273
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19 ***bis***	Articolo 19 ***ter***

Or. en

Emendamento 274
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria Walsh, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La raccolta dei dati è effettuata in collaborazione con le pertinenti agenzie dell'UE.

Or. en

Emendamento 275
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza e forma di sfruttamento;	a) il numero delle vittime ***individuate e*** registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***compreso il numero dei minori privi di assistenza genitoriale e dei minori non accompagnati,*** cittadinanza***, disabilità, origine etnica o razziale*** e forma di sfruttamento***, segnalando l'eventuale presenza di vittime soggette a più di una forma di sfruttamento***;

Or. en

Emendamento 276
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato	a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato

per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza e forma di sfruttamento;	per organizzazione che ne ha curato la registrazione, ***genere,*** sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***disabilità, origine razziale o etnica, status di soggiorno, altre vulnerabilità (quali minori privi di assistenza genitoriale e minori non accompagnati),*** cittadinanza e forma di sfruttamento;

Or. en

Emendamento 277
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza e forma di sfruttamento;	a) il numero delle vittime ***individuate e*** registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza***, disabilità, origine etnica*** e forma di sfruttamento***, segnalando l'eventuale presenza di vittime soggette a più di una forma di sfruttamento***; *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/36/CE)

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza.

Emendamento 278
Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza ***e*** forma di sfruttamento;	a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***eventualità che la vittima sia un minore non accompagnato,*** cittadinanza***,*** forma di sfruttamento ***e, se del caso, disabilità e altre vulnerabilità pertinenti***;

Or. en

Emendamento 279
Abir Al-Sahlani, Yana Toom, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza ***e*** forma di sfruttamento;	a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***eventualità che la vittima sia un minore non accompagnato,*** cittadinanza***,*** forma di sfruttamento ***e, se del caso, disabilità e altre vulnerabilità pertinenti***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna e l'uniformità alla luce delle modifiche apportate ad altri articoli.

Emendamento 280
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***cittadinanza*** e forma di sfruttamento;	***all'articolo 19 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:***
	"a) il numero delle vittime registrate dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***nazionalità o apolidia*** e forma di sfruttamento;***";***

Or. en

Emendamento 281
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il numero delle vittime che ricevono permessi di soggiorno temporanei o permanenti, disaggregato per genere, sesso, fascia d'età (minore/adulto), origine razziale o etnica, altre vulnerabilità, cittadinanza e tipo di sfruttamento;

Or. en

Emendamento 282
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) il numero delle vittime inserite nel mercato del lavoro regolare, disaggregato per genere, età, nazionalità, paese di nascita e tipo di sfruttamento;

Or. en

Emendamento 283
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) la disponibilità di servizi di assistenza, sostegno e protezione delle vittime, il numero delle vittime che accedono a tali servizi o che li attendono e il numero dei casi in cui tali servizi sono concessi alle vittime;

Or. en

Emendamento 284
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero degli indagati per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***cittadinanza*** e forma di sfruttamento;	***all'articolo 19 bis, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:***
	"b) il numero degli indagati per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***nazionalità o apolidia*** e forma di sfruttamento;***";***

Or. en

Emendamento 285
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero delle persone perseguite per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***cittadinanza***, forma di sfruttamento e tipo di decisione finale di avvio dell'azione giudiziaria;	***all'articolo 19 bis, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:***
	"c) il numero delle persone perseguite per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), ***nazionalità o apolidia***, forma di sfruttamento e tipo di decisione finale di avvio dell'azione giudiziaria;***";***

Or. en

Emendamento 286
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero delle persone perseguite per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza, forma di sfruttamento e tipo di decisione finale di avvio dell'azione giudiziaria;	c) il numero delle persone perseguite per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per ***genere,*** sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza, forma di sfruttamento e tipo di decisione finale di avvio dell'azione giudiziaria;

Or. en

Emendamento 287
Juan Fernando López Aguilar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero delle persone condannate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto) e ***cittadinanza***;	***all'articolo 19 bis, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:***
	"e) il numero delle persone condannate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto) e ***nazionalità o apolidia***;***";***

Or. en

Emendamento 288
Alice Kuhnke

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

e) il numero delle persone condannate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto) e cittadinanza;	e) il numero delle persone condannate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per ***genere,*** sesso, fascia d'età (minore/adulto) e cittadinanza;

Or. en

Emendamento 289
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il numero delle persone indagate, perseguite e condannate per i reati di cui all'articolo 18 bis, disaggregato per sesso e fascia d'età (minore/adulto).	g) il numero delle persone indagate, perseguite e condannate per i reati di cui all'articolo 18 bis, ***paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),*** disaggregato per sesso e fascia d'età (minore/adulto).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza interna alla luce delle modifiche apportate all'articolo 18.

Emendamento 290
Maria Walsh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 1º luglio di ogni anno,*** i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente.	3. Gli Stati membri***, in collaborazione con le pertinenti agenzie dell'UE, provvedono affinché*** i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente ***siano trasmessi annualmente alla***

Commissione entro il 1º luglio di ogni anno, conformemente a tutte le disposizioni pertinenti, e ne rispondono al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 291
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	è inserito l'articolo 19 quater seguente:
	"Articolo 19 quater
	Piani d'azione nazionali
	1. Gli Stati membri elaborano piani d'azione nazionali, in cooperazione con i coordinatori nazionali anti-tratta, i meccanismi nazionali di orientamento e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, per prevenire e reprimere la tratta di esseri umani (i "piani d'azione nazionali") entro ... [inserire la data corrispondente a due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].
	2. Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione nazionali siano riesaminati e aggiornati ogni cinque anni.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 292
Malin Björk, Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
	"1. Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta dell'UE. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni di cui agli articoli 19 e 19 ter. Il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani, in consultazione con i coordinatori nazionali anti-tratta, i relatori nazionali e i meccanismi equivalenti, le agenzie dell'UE e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore.
	2. Al fine di trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 e di garantire una cooperazione coerente, gli Stati membri istituiscono una struttura di coordinamento tra il coordinatore anti-tratta dell'UE, i coordinatori nazionali anti-tratta, i meccanismi nazionali di orientamento e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11, paragrafo 4.

Emendamento 293
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 terdecies (nuovo)
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 20

Testo in vigore	*Emendamento*
	l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni di cui all'articolo 19, in base alle quali il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.	***"***Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni di cui all'articolo 19 ***e i dati di cui all'articolo 19 bis***, in base alle quali il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.***";***

Or. en

(32011L0036)

Emendamento 294
Maria-Manuel Leitão-Marques, Juan Fernando López Aguilar

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/36/UE
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. [Entro ***cinque*** anni dal termine di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi ***all'***articolo 18 bis e l'impatto di tali misure.	3. [Entro ***tre*** anni dal termine di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi ***alla presente direttiva, compreso l'***articolo 18 bis, e

l'impatto di tali misure.

Or. en